

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 242



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

52° anno  
15 settembre 2009

#### Sommario

#### I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

##### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 836/2009 della Commissione, del 14 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

##### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate <sup>(1)</sup> ..... 3**
- ★ **Direttiva 2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile <sup>(1)</sup> ..... 13**
- ★ **Direttiva 2009/122/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili <sup>(1)</sup> ..... 14**

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

**Commissione**

2009/703/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2009, concernente l'aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT [notificata con il numero C(2009) 685] <sup>(1)</sup>.....** 21

---

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 734/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 208 del 12.8.2009) .....** 35



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 836/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	34,5
	ZZ	34,5
0707 00 05	MK	19,1
	TR	111,0
	ZZ	65,1
0709 90 70	TR	101,8
	ZZ	101,8
0805 50 10	AR	102,8
	CL	137,4
	UY	117,8
	ZA	95,3
	ZZ	113,3
0806 10 10	EG	137,1
	IL	227,0
	TR	98,6
	ZZ	154,2
0808 10 80	AR	123,6
	BR	68,1
	CL	76,3
	NZ	82,6
	US	85,9
	ZA	77,4
	ZZ	85,7
0808 20 50	AR	160,8
	CN	61,6
	TR	116,9
	ZA	69,7
	ZZ	102,3
0809 30	TR	114,2
	US	228,1
	ZZ	171,2
0809 40 05	IL	126,2
	TR	113,9
	ZZ	120,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/120/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2009

**che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 120,

considerando quanto segue:

- (1) I medicinali per uso umano possono essere immessi in commercio solamente se l'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio in base a un dossier di domanda contenente i risultati delle prove effettuate sui medicinali in questione.
- (2) L'allegato I della direttiva 2001/83/CE fissa i requisiti scientifici e tecnici particolareggiati relativi alle prove dei medicinali per uso umano in rapporto ai quali vanno valutate la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale. Tali requisiti scientifici e tecnici particolareggiati devono essere regolarmente adeguati al progresso scientifico e tecnico.
- (3) Considerando i progressi scientifici e tecnici nel campo delle terapie avanzate, oggetto del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 <sup>(2)</sup>, occorre assicurare l'adeguamento dell'allegato I. È necessario aggiornare le definizioni nonché i requisiti scientifici e tecnici particolareggiati per i medicinali di terapia genica e per quelli di terapia cellulare somatica. È inoltre opportuno stabilire requisiti scientifici e tecnici particolareggiati per i prodotti di ingegneria tissutale nonché per i medicinali per terapie avanzate contenenti dispositivi e medicinali per terapie avanzate combinate.

- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte IV, della direttiva 2001/83/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2009.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

<sup>(2)</sup> GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

## ALLEGATO

## «PARTE IV

**MEDICINALI PER TERAPIE AVANZATE**

## 1. INTRODUZIONE

Le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per terapie avanzate, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1394/2007, devono attenersi ai requisiti di formato (moduli 1, 2, 3, 4 e 5) contenuti nella parte I del presente allegato.

Si applicano i requisiti tecnici relativi ai moduli 3, 4 e 5 per i medicinali di origine biologica, descritti nella parte I del presente allegato. I requisiti specifici per i medicinali per terapie avanzate di cui alle sezioni 3, 4 e 5 della presente parte illustrano le modalità di applicazione dei requisiti della parte I a tali medicinali. Inoltre, se del caso e considerando le specificità dei medicinali per terapie avanzate, si sono introdotti requisiti supplementari.

Data la natura specifica dei medicinali per terapie avanzate, può essere applicato un approccio basato sul rischio per determinare il volume dei dati sulla qualità e dei dati non clinici e clinici da includere nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, conformemente agli orientamenti scientifici relativi alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia dei medicinali di cui al punto 4 dell'introduzione dal titolo "Introduzione e principi generali".

L'analisi dei rischi può riguardare l'intero sviluppo. I fattori di rischio che possono essere considerati comprendono: l'origine delle cellule (autologhe, allogene, xenogene), la capacità di proliferare e/o differenziarsi e indurre una risposta immunitaria, il livello di manipolazione cellulare, la combinazione delle cellule con molecole bioattive o materiali strutturali, la natura dei medicinali di terapia genica, la capacità di replicazione dei virus o microrganismi per uso in vivo, il livello di integrazione delle sequenze di acidi nucleici o dei geni nel genoma, la funzionalità a lungo termine, il rischio di oncogenicità e le modalità di somministrazione o uso.

Nell'analisi dei rischi è possibile considerare anche, ove pertinenti e disponibili, i dati non clinici e clinici e l'esperienza con altri medicinali correlati per terapie avanzate.

Qualsiasi scostamento dai requisiti del presente allegato deve essere scientificamente giustificato nel modulo 2 del dossier di domanda. L'analisi dei rischi sopra descritta, ove applicata, deve inoltre essere inclusa e descritta nel modulo 2. In tal caso, vanno esaminate la metodologia seguita, la natura dei rischi identificati e le implicazioni dell'approccio basato sul rischio per il programma di sviluppo e valutazione; occorre descrivere anche qualsiasi scostamento dai requisiti del presente allegato derivante dall'analisi dei rischi.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007, si applicano le definizioni di cui alle sezioni 2.1 e 2.2.

2.1. **Medicinale di terapia genica**

Per medicinale di terapia genica si intende un medicinale di origine biologica con le seguenti caratteristiche:

- a) contiene una sostanza attiva che contiene a sua volta o consiste di un acido nucleico ricombinante usato sugli esseri umani o ad essi somministrato al fine di regolare, riparare, sostituire, aggiungere o eliminare una sequenza genetica;
- b) il suo effetto terapeutico, profilattico o diagnostico è direttamente collegato alla sequenza di acido nucleico ricombinante in esso contenuta o al prodotto dell'espressione genetica di tale sequenza.

I medicinali di terapia genica non comprendono i vaccini contro le malattie infettive.

2.2. **Medicinale di terapia cellulare somatica**

Per medicinale di terapia cellulare somatica si intende un medicinale di origine biologica con le seguenti caratteristiche:

- a) contiene o consiste di cellule o tessuti che sono stati sottoposti a una rilevante manipolazione così da alterare le caratteristiche biologiche, le funzioni fisiologiche o le proprietà strutturali in riferimento all'uso clinico proposto, oppure contiene o consiste di cellule o tessuti che non sono destinati a essere usati per le stesse funzioni essenziali nel ricevente e nel donatore;

b) è presentato come atto a trattare, prevenire o diagnosticare una malattia mediante l'azione farmacologica, immunologica o metabolica delle sue cellule o dei suoi tessuti, oppure è usato sugli esseri umani o è loro somministrato a tal fine.

Ai fini della lettera a), le manipolazioni elencate in particolare nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1394/2007 non sono da considerare manipolazioni rilevanti.

### 3. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI AL MODULO 3

#### 3.1. **Requisiti specifici per tutti i medicinali per terapie avanzate**

È necessario fornire una descrizione del sistema di tracciabilità che il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio intende istituire e gestire al fine di garantire la tracciabilità del singolo prodotto, delle materie prime e dei materiali sussidiari in esso contenuti, incluse tutte le sostanze che entrano in contatto con le cellule o i tessuti, attraverso le fasi di approvvigionamento, fabbricazione, imballaggio, magazzinaggio, trasporto, fino alla consegna all'ospedale, all'istituto o all'ambulatorio privato in cui il prodotto è utilizzato.

Il sistema di tracciabilità deve essere complementare e compatibile con le prescrizioni di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), relativamente a cellule e tessuti umani diversi dalle cellule ematiche, e alla direttiva 2002/98/CE, relativamente alle cellule ematiche di origine umana.

#### 3.2. **Requisiti specifici per i medicinali di terapia genica**

##### 3.2.1. *Introduzione: prodotto finito, sostanza attiva e materie prime*

##### 3.2.1.1. Medicinale di terapia genica contenente una o più sequenze di acido nucleico ricombinante oppure uno o più virus o microrganismi geneticamente modificati

Il medicinale finito consiste di una o più sequenze di acido nucleico oppure di uno o più virus o microrganismi geneticamente modificati formulati nel loro contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto. Il medicinale finito può essere combinato con un dispositivo medico o con un dispositivo medico impiantabile attivo.

La sostanza attiva consiste di una o più sequenze di acido nucleico oppure di uno o più virus o microrganismi geneticamente modificati.

##### 3.2.1.2. Medicinale di terapia genica contenente cellule geneticamente modificate

Il medicinale finito consiste di cellule geneticamente modificate formulate nel contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto. Il medicinale finito può essere combinato con un dispositivo medico o con un dispositivo medico impiantabile attivo.

La sostanza attiva consiste di cellule geneticamente modificate da uno dei prodotti precedentemente descritti alla sezione 3.2.1.1.

##### 3.2.1.3. Nel caso di prodotti che consistono di virus o vettori virali, le materie prime devono essere i componenti da cui è ottenuto il vettore virale, cioè il virus primario/la semenza del vettore virale o i plasmidi usati per la transfezione delle cellule di packaging, e la banca cellulare primaria (*master cell bank*) della linea cellulare di packaging.

##### 3.2.1.4. Nel caso di prodotti che consistono di plasmidi, vettori non virali e microrganismi geneticamente modificati diversi dai virus o dai vettori virali, le materie prime devono essere i componenti usati per generare la cellula produttrice (il plasmide), i batteri ospite e la banca cellulare primaria delle cellule microbiche ricombinanti.

##### 3.2.1.5. Nel caso di cellule geneticamente modificate, le materie prime devono essere i componenti usati per ottenere le cellule geneticamente modificate, cioè le materie prime per la produzione del vettore, il vettore e le cellule animali o umane. I principi delle buone prassi di fabbricazione si applicano dal sistema di banca cellulare usato per produrre il vettore in poi.

#### 3.2.2. *Requisiti specifici*

Oltre ai requisiti di cui alle sezioni 3.2.1 e 3.2.2 della parte I del presente allegato, si applicano i seguenti requisiti.

a) Occorre presentare informazioni concernenti tutte le materie prime usate per la fabbricazione della sostanza attiva, compresi i prodotti necessari alla modificazione genetica delle cellule umane o animali nonché, se del caso, alla successiva coltura e conservazione delle cellule geneticamente modificate, prendendo in considerazione la possibile assenza di fasi di purificazione.

- b) Per i prodotti contenenti un microrganismo o un virus è necessario fornire dati relativi alla modificazione genetica, all'analisi di sequenza, all'attenuazione della virulenza, al tropismo per tipi specifici di cellule e tessuti, alla dipendenza del microrganismo o del virus dal ciclo cellulare, alla patogenicità e alle caratteristiche del ceppo parentale.
- c) Nelle sezioni pertinenti del dossier vanno descritte le impurità relative al processo e quelle relative al prodotto, in particolare i contaminanti virali competenti per la replicazione (*Replication Competent Virus*) se il vettore è destinato a essere non competente per la replicazione.
- d) Si deve assicurare la quantificazione delle differenti forme di plasmidi durante tutta la durata di validità del prodotto.
- e) Per le cellule geneticamente modificate, occorre effettuare prove per verificare le caratteristiche delle cellule precedentemente e successivamente alla modificazione genetica nonché prima e dopo ogni successiva procedura di congelamento o conservazione.

Per le cellule geneticamente modificate, oltre ai requisiti specifici per i medicinali di terapia genica, si applicano i requisiti qualitativi per i medicinali di terapia cellulare somatica e i prodotti di ingegneria tissutale (cfr. sezione 3.3).

### 3.3. **Requisiti specifici per i medicinali di terapia cellulare somatica e i prodotti di ingegneria tissutale**

#### 3.3.1. *Introduzione: prodotto finito, sostanza attiva e materie prime*

Il medicinale finito consiste della sostanza attiva formulata nel suo contenitore primario per l'uso medico previsto e nella sua combinazione finale per i medicinali per terapie avanzate combinate.

La sostanza attiva è composta di cellule e/o tessuti prodotti dall'ingegneria cellulare o tissutale.

Sostanze supplementari (ad esempio supporti, matrici, dispositivi, biomateriali, biomolecole e/o altri componenti) combinate con le cellule manipolate di cui formano parte integrante si considerano materie prime, anche se non di origine biologica.

I materiali usati nella fabbricazione della sostanza attiva (ad esempio terreni di coltura, fattori di crescita) non destinati a costituire parte della medesima sono considerati materiali sussidiari.

#### 3.3.2. *Requisiti specifici*

Oltre ai requisiti di cui alle sezioni 3.2.1 e 3.2.2 della parte I del presente allegato, si applicano i seguenti requisiti.

##### 3.3.2.1. *Materie prime*

- a) Vanno fornite informazioni sintetiche relative alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo, conformemente alla direttiva 2004/23/CE, delle cellule e dei tessuti umani impiegati come materie prime. Nel caso dell'impiego di tessuti o cellule malati (ad esempio tessuti tumorali) come materie prime, ne va giustificato l'uso.
- b) Se si riuniscono popolazioni di cellule allogeniche, occorre descrivere le strategie di pooling e le misure per garantire la tracciabilità.
- c) La potenziale variabilità introdotta tramite le cellule e i tessuti umani o animali va esaminata nel quadro della convalida del processo di fabbricazione, della caratterizzazione della sostanza attiva e del prodotto finito, dello sviluppo dei dosaggi, della definizione delle specifiche e della stabilità.
- d) Per i prodotti cellulari xenogenici, vanno fornite informazioni sull'origine degli animali (tra cui provenienza geografica, tipo di allevamento ed età), sui criteri specifici di accettabilità, sulle misure atte a prevenire e monitorare le infezioni negli animali fonte/donatori, sulle prove condotte sugli animali per verificare la presenza di agenti infettivi, compresi i microrganismi e i virus trasmessi verticalmente, nonché le prove dell'adeguatezza delle strutture riservate agli animali.
- e) Per i prodotti cellulari derivati da animali geneticamente modificati, vanno descritte le specifiche caratteristiche delle cellule relative alla modificazione genetica. Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di creazione e di caratterizzazione dell'animale transgenico.
- f) Per la modificazione genetica delle cellule, si applicano i requisiti tecnici di cui alla sezione 3.2.



- g) Occorre descrivere e giustificare il protocollo delle prove effettuate su ogni altra sostanza supplementare (supporti, matrici, dispositivi, biomateriali, biomolecole o altri componenti) che viene associata a cellule prodotte dall'ingegneria cellulare di cui costituisce parte integrante.
- h) Per supporti, matrici e dispositivi che rientrano nella definizione di dispositivo medico o di dispositivo medico impiantabile attivo, vanno fornite le informazioni di cui alla sezione 3.4 per la valutazione del medicinale per terapie avanzate combinate.

#### 3.3.2.2. Processo di fabbricazione

- a) Il processo di fabbricazione deve essere convalidato per garantire la corrispondenza dei lotti e dei processi, l'integrità funzionale delle cellule durante la fabbricazione e il trasporto, fino al momento dell'applicazione o della somministrazione, nonché il corretto stato di differenziazione.
- b) Se la coltura delle cellule avviene direttamente in o su una matrice, un supporto o un dispositivo, vanno fornite informazioni sulla convalida del processo di coltura cellulare per quanto concerne la crescita cellulare, la funzione e l'integrità dell'associazione.

#### 3.3.2.3. Strategia di controllo e caratterizzazione

- a) Vanno comunicate le informazioni relative alla caratterizzazione della popolazione cellulare o della miscela cellulare in termini di identità, purezza (ad esempio la presenza di agenti microbici avventizi e contaminanti cellulari), vitalità, potenza, cariologia, tumorigenicità e adeguatezza per l'uso medicinale previsto. Occorre dimostrare la stabilità genetica delle cellule.
- b) Si forniscono informazioni qualitative e, ove possibile, quantitative relative alle impurità legate al prodotto e al processo nonché relative a qualsiasi materiale in grado di dar luogo a prodotti di degradazione. Il livello di impurità determinato va giustificato.
- c) Se determinate prove ai fini del rilascio non possono essere effettuate sulla sostanza attiva o sul prodotto finito ma soltanto sugli intermedi principali e/o come controlli in corso di fabbricazione, vanno indicate le relative giustificazioni.
- d) Se sono presenti molecole biologicamente attive (quali fattori di crescita, citochine) come componenti del prodotto cellulare, vanno caratterizzati l'impatto e l'interazione che esse hanno con altri componenti della sostanza attiva.
- e) Se una struttura tridimensionale è parte della funzione prevista, lo stato di differenziazione, l'organizzazione strutturale e funzionale delle cellule e, se del caso, la matrice extracellulare generata rientrano nella caratterizzazione di tali prodotti cellulari. Ove necessario, studi non clinici completano la caratterizzazione fisico-chimica.

#### 3.3.2.4. Eccipienti

Per gli eccipienti impiegati nei medicinali a base di cellule o tessuti (ad esempio i componenti del terreno di trasporto), si applicano i requisiti per i nuovi eccipienti di cui alla parte I del presente allegato, a meno che non esistano dati relativi alle interazioni tra le cellule o i tessuti e gli eccipienti.

#### 3.3.2.5. Studi di sviluppo del prodotto

La descrizione del programma di sviluppo del prodotto deve comprendere la scelta dei materiali e dei processi. In particolare, va analizzata l'integrità della popolazione cellulare nella formulazione finale.

#### 3.3.2.6. Materiali di riferimento

Uno standard di riferimento, attinente e specifico per la sostanza attiva e/o il prodotto finito, va documentato e caratterizzato.

### 3.4. **Prescrizioni specifiche per i medicinali per terapie avanzate contenenti dispositivi**

#### 3.4.1. *Medicinali per terapie avanzate contenenti dispositivi medici, biomateriali, supporti o matrici di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1394/2007*

Va fornita una descrizione delle caratteristiche fisiche e dell'azione esplicata dal prodotto e una descrizione dei metodi di progettazione del prodotto.

Vanno descritte l'interazione e la compatibilità tra geni, cellule e/o tessuti e i componenti strutturali.

3.4.2. *Medicinali per terapie avanzate combinate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1394/2007*

Per la parte cellulare o tessutale del medicinale per terapie avanzate combinate si applicano i requisiti specifici previsti per i medicinali di terapia cellulare somatica e i prodotti di ingegneria tessutale di cui alla sezione 3.3; in caso di cellule geneticamente modificate si applicano i requisiti specifici previsti per i medicinali di terapia genica di cui alla sezione 3.2.

Il dispositivo medico o il dispositivo medico impiantabile attivo può costituire parte integrante della sostanza attiva. Se il dispositivo medico o il dispositivo medico impiantabile attivo è associato alle cellule al momento della fabbricazione, dell'applicazione o della somministrazione del prodotto finito, esso si considera parte integrante del prodotto finito.

Vanno fornite informazioni relative al dispositivo medico o al dispositivo medico impiantabile attivo (il quale costituisce parte integrante della sostanza attiva o del prodotto finito) pertinenti ai fini della valutazione del medicinale per terapie avanzate combinate. Tali informazioni comprendono quanto segue:

- a) informazioni sulla scelta e sulla funzione prevista del dispositivo medico o del dispositivo medico impiantabile nonché una dimostrazione della compatibilità del dispositivo con altri componenti del prodotto;
- b) prove della conformità della parte costituita dal dispositivo medico ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (\*\*), oppure prove della conformità della parte costituita dal dispositivo medico impiantabile attivo ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (\*\*);
- c) se del caso, prove della conformità del dispositivo medico o del dispositivo medico impiantabile ai requisiti relativi all'EST/ESB di cui alla direttiva 2003/32/CE della Commissione (\*\*\*\*);
- d) se disponibili, i risultati di qualsiasi valutazione della parte costituita dal dispositivo medico o dal dispositivo medico impiantabile attivo effettuata da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE o alla direttiva 90/385/CEE.

L'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di cui alla lettera d) della presente sezione presenta, su richiesta dell'autorità competente che valuta la domanda, le informazioni relative ai risultati della valutazione a norma della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 90/385/CEE. Con ciò si intendono tra l'altro le informazioni e i documenti contenuti nella domanda di valutazione della conformità in questione, se necessari ai fini della valutazione complessiva del medicinale per terapie avanzate combinate.

#### 4. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI AL MODULO 4

##### 4.1. **Requisiti specifici per tutti i medicinali per terapie avanzate**

I requisiti di cui alla parte I, modulo 4 del presente allegato relativi alle prove farmacologiche e tossicologiche dei medicinali possono non essere sempre appropriati a causa delle proprietà strutturali e biologiche uniche e diverse dei medicinali per terapie avanzate. I requisiti tecnici di cui alle sezioni 4.1, 4.2 e 4.3 indicano le modalità di applicazione dei requisiti di cui alla parte I del presente allegato ai medicinali per terapie avanzate. Se del caso e considerando le specificità dei medicinali per terapie avanzate, si sono introdotti requisiti supplementari.

La motivazione dello sviluppo non clinico e i criteri applicati per la scelta delle specie e dei modelli pertinenti (in vitro o in vivo) vanno presentati e giustificati nella rassegna non clinica. I modelli animali scelti possono comprendere animali immunodeficienti, knockout, umanizzati o transgenici. Va preso in considerazione l'impiego di modelli omologhi (ad esempio cellule di topo analizzate nello stesso) o modelli che mimano una malattia, in particolare per gli studi di immunogenicità e immunotossicità.

Oltre all'ottemperanza ai requisiti di cui alla parte I, vanno garantiti la sicurezza, l'idoneità e la biocompatibilità di tutti i componenti strutturali (quali matrici, supporti e dispositivi) e di ogni sostanza supplementare (quali prodotti cellulari, biomolecole, biomateriali e sostanze chimiche) presenti nel prodotto finito. Si devono tenere in considerazione le relative proprietà fisiche, meccaniche, chimiche e biologiche.

#### 4.2. Requisiti specifici per i medicinali di terapia genica

Al fine di definire le dimensioni e la tipologia degli studi non clinici necessari a determinare il livello appropriato dei dati sulla sicurezza non clinica, si deve tenere conto della progettazione e del tipo di medicinale di terapia genica.

##### 4.2.1. Farmacologia

- a) Vanno condotti studi in vitro o in vivo delle azioni connesse all'uso terapeutico proposto (studi farmacodinamici della prova del concetto, vale a dire della "proof of concept") impiegando modelli nelle specie animali appropriate al fine di dimostrare che la sequenza di acido nucleico raggiunge l'obiettivo designato (cellule o organo bersaglio) ed espleta la funzione prevista (livello di espressione e attività funzionale). Negli studi clinici si indicano la durata della funzione della sequenza di acido nucleico e il regime posologico proposto.
- b) Selettività del bersaglio: quando un medicinale di terapia genica è destinato ad avere una funzionalità selettiva o limitata al bersaglio, vanno condotti studi volti a confermare la specificità e la durata della funzionalità e dell'attività nei tessuti e nelle cellule bersaglio.

##### 4.2.2. Farmacocinetica

- a) Gli studi di biodistribuzione comprendono ricerche sulla persistenza, sulla clearance e sulla mobilitazione. Gli studi di biodistribuzione valutano inoltre il rischio di trasmissione nella linea germinale.
- b) Si effettuano studi sulla disseminazione e sul rischio di trasmissione a terzi nell'ambito della valutazione del rischio ambientale, salvo in casi debitamente giustificati nella domanda in base al tipo di prodotto in questione.

##### 4.2.3. Tossicologia

- a) Si valuta la tossicità del medicinale di terapia genica come prodotto finito. Inoltre, a seconda della tipologia di prodotto, va considerata la possibilità di effettuare singole prove sulla sostanza attiva e sugli eccipienti; va valutato l'effetto in vivo di prodotti legati a una sequenza espressa di acido nucleico non destinati alla funzione fisiologica.
- b) Gli studi sulla tossicità per somministrazione unica possono essere combinati a studi farmacocinetici e farmacologici di sicurezza, ad esempio per valutare la persistenza.
- c) Si effettuano studi di tossicità per somministrazione ripetuta se si prevede una somministrazione multipla all'uomo. La modalità e il programma di somministrazione devono riflettere precisamente il dosaggio clinico previsto. Nei casi in cui la somministrazione unica può portare a una funzionalità prolungata della sequenza di acido nucleico nell'uomo, va presa in considerazione la possibilità di effettuare studi di tossicità ripetuta. La durata degli studi può essere maggiore rispetto a normali studi di tossicità, a seconda della persistenza del medicinale di terapia genica e dei potenziali rischi previsti. Va fornita una giustificazione della durata dello studio.
- d) Si effettuano studi sulla genotossicità. Tuttavia, normali studi di genotossicità devono essere condotti solo se necessari per valutare un'impurità specifica o un componente del sistema di trasmissione.
- e) Si effettuano studi di cancerogenicità. Non sono richiesti normali studi di cancerogenicità nei roditori per tutto l'arco della vita. Tuttavia, a seconda del tipo di prodotto, si valuta il potenziale tumorigenico con adeguati modelli in vitro/in vivo.
- f) Tossicità riproduttiva e sullo sviluppo. Si effettuano studi relativi agli effetti sulla fertilità e sulla funzione riproduttiva in generale. Si conducono studi di tossicità embrio-fetale e perinatale e studi sulla trasmissione nella linea germinale, salvo in casi debitamente giustificati nella domanda in base al tipo di prodotto in questione.
- g) Ulteriori studi di tossicità
  - Studi di integrazione: si effettuano studi di integrazione per ogni medicinale di terapia genica a meno che non esista una giustificazione scientifica per l'esclusione di tali studi, ad esempio se le sequenze di acido nucleico non entrano nel nucleo cellulare. Quanto ai medicinali di terapia genica per i quali non si prevede una capacità di integrazione, si effettuano studi di integrazione se i dati relativi alla biodistribuzione indicano un rischio di trasmissione nella linea germinale.
  - Immunogenicità e immunotossicità: si effettuano studi sui potenziali effetti immunogenici e immunotossici.

#### 4.3. Requisiti specifici per medicinali di terapia cellulare somatica e prodotti di ingegneria tissutale

##### 4.3.1. Farmacologia

- a) Gli studi farmacologici primari sono finalizzati a documentare la *proof of concept*. Si effettuano studi sull'interazione dei prodotti cellulari con il tessuto circostante.

- b) Si determina la quantità di prodotto necessaria a ottenere l'effetto desiderato/la dose efficace nonché, a seconda del tipo di prodotto, la frequenza di somministrazione.
- c) Si effettuano studi farmacologici secondari al fine di valutare potenziali effetti fisiologici non collegati all'effetto terapeutico desiderato del medicinale di terapia cellulare somatica, del prodotto di ingegneria tissutale oppure delle sostanze supplementari, poiché potrebbe verificarsi la secrezione di molecole biologicamente attive diverse dalle proteine di interesse o queste ultime potrebbero avere siti bersaglio indesiderati.

#### 4.3.2. Farmacocinetica

- a) Non sono richiesti studi farmacocinetici convenzionali per analizzare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione. Tuttavia, vanno analizzati parametri quali vitalità, sopravvivenza, distribuzione, crescita, differenziazione e migrazione, salvo in casi debitamente giustificati nella domanda in base al tipo di prodotto in questione.
- b) Per i medicinali di terapia cellulare somatica e i prodotti di ingegneria tissutale che producono biomolecole attive a livello sistemico, si effettuano studi di distribuzione, durata e livello di espressione di tali molecole.

#### 4.3.3. Tossicologia

- a) Occorre valutare la tossicità del prodotto finito. Va presa in considerazione la possibilità di effettuare singole prove sulle sostanze attive, sugli eccipienti, sulle sostanze supplementari e su tutte le impurità correlate al processo.
- b) La durata delle osservazioni può essere maggiore rispetto ai normali studi di tossicità e deve prendere in considerazione la durata di vita attesa del medicinale insieme al suo profilo farmacodinamico e farmacocinetico. Va fornita una giustificazione della durata delle osservazioni.
- c) Non sono richiesti studi convenzionali di cancerogenicità e genotossicità, salvo per quanto riguarda il potenziale tumorigenico del prodotto.
- d) Si effettuano studi sui potenziali effetti immunogenici e immunotossici.
- e) Nel caso di prodotti cellulari contenenti cellule animali, si valutano le specifiche questioni di sicurezza a essi associate, quali la trasmissione di agenti patogeni xenogenici all'uomo.

### 5. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI AL MODULO 5

#### 5.1. Requisiti specifici per tutti i medicinali per terapie avanzate

- 5.1.1. I requisiti specifici indicati nella presente sezione della parte IV rappresentano requisiti supplementari a quelli stabiliti nel modulo 5 della parte I del presente allegato.
- 5.1.2. Se l'impiego clinico di medicinali per terapie avanzate richiede una terapia concomitante specifica e procedure chirurgiche, va studiata e descritta la procedura terapeutica nel suo complesso. Vanno fornite informazioni relative alla standardizzazione e all'ottimizzazione di tali procedure durante lo sviluppo clinico.

Se i dispositivi medici usati durante le procedure chirurgiche per l'applicazione, l'impianto o la somministrazione del medicinale per terapie avanzate possono avere un impatto sull'efficacia o sulla sicurezza del prodotto per terapie avanzate, vanno fornite informazioni relative a tali dispositivi.

Si definiscono le competenze specifiche necessarie a effettuare l'applicazione, l'impianto, la somministrazione o le attività di follow-up. Se necessario, si fornisce il piano di formazione degli operatori sanitari in merito alle procedure d'uso, applicazione, impianto o somministrazione di tali prodotti.

- 5.1.3. Poiché, a causa della natura dei medicinali per terapie avanzate, il loro processo di fabbricazione può cambiare durante lo sviluppo clinico, può essere necessario effettuare studi supplementari per dimostrare la comparabilità.
- 5.1.4. Durante lo sviluppo clinico, si valutano i rischi emersi derivati da potenziali agenti infettivi o dall'uso di materiale di origine animale nonché i provvedimenti presi per ridurre tali rischi.
- 5.1.5. Studi di determinazione dei dosaggi definiscono il dosaggio e il programma di impiego.

- 5.1.6. L'efficacia delle indicazioni proposte va supportata da risultati pertinenti di studi clinici su end point clinicamente significativi rispetto all'impiego previsto. In determinate condizioni cliniche, possono essere richieste prove dell'efficacia a lungo termine. Si indica la strategia applicata per la valutazione dell'efficacia a lungo termine.
- 5.1.7. Il piano di gestione del rischio deve comprendere una strategia per garantire un follow-up a lungo termine della sicurezza e dell'efficacia.
- 5.1.8. Per i medicinali per terapie avanzate combinate, gli studi di efficacia e sicurezza sono progettati e realizzati considerando il prodotto combinato nel suo complesso.
- 5.2. **Requisiti specifici per i medicinali di terapia genica**
- 5.2.1. *Studi di farmacocinetica nell'uomo*  
Gli studi di farmacocinetica nell'uomo comprendono i seguenti aspetti:
- a) studi di disseminazione per valutare l'escrezione dei medicinali di terapia genica;
  - b) studi di biodistribuzione;
  - c) studi farmacocinetici del medicinale e delle frazioni di espressione genica (ad esempio proteine espresse o firme genomiche).
- 5.2.2. *Studi di farmacodinamica nell'uomo*  
Gli studi di farmacodinamica nell'uomo valutano l'espressione e la funzione della sequenza di acido nucleico successivamente alla somministrazione del medicinale di terapia genica.
- 5.2.3. *Studi sulla sicurezza*  
Gli studi sulla sicurezza comprendono i seguenti aspetti:
- a) la comparsa del vettore competente per la replicazione;
  - b) la comparsa di nuovi ceppi;
  - c) la ricombinazione delle sequenze genomiche esistenti;
  - d) la proliferazione neoplastica dovuta a mutagenicità inserzionale.
- 5.3. **Requisiti specifici per i medicinali di terapia cellulare somatica**
- 5.3.1. *Medicinali di terapia cellulare somatica in cui la modalità d'azione è basata sulla produzione di una o più biomolecole attive definite*  
Per i medicinali di terapia cellulare somatica la cui modalità d'azione è basata sulla produzione di una o più biomolecole attive definite, ove possibile si esamina il profilo farmacocinetico (in particolare la distribuzione, la durata e il livello di espressione) di tali molecole.
- 5.3.2. *Biodistribuzione, persistenza e attecchimento a lungo termine dei componenti del medicinale di terapia cellulare somatica*  
La biodistribuzione, la persistenza e l'attecchimento a lungo termine dei componenti del medicinale di terapia cellulare somatica vanno presi in considerazione durante lo sviluppo clinico.
- 5.3.3. *Studi sulla sicurezza*  
Gli studi sulla sicurezza comprendono i seguenti aspetti:
- a) la distribuzione e l'attecchimento successivi alla somministrazione;
  - b) l'attecchimento ectopico;
  - c) la trasformazione oncogenica e la fedeltà delle linee cellulari/tessutali.

#### 5.4. **Requisiti specifici per i prodotti di ingegneria tessutale**

##### 5.4.1. *Studi farmacocinetici*

Qualora studi farmacocinetici convenzionali non siano pertinenti per i prodotti di ingegneria tessutale, durante lo sviluppo clinico si valutano la biodistribuzione, la persistenza e la degradazione dei componenti dei prodotti di ingegneria tessutale.

##### 5.4.2. *Studi farmacodinamici*

Gli studi farmacodinamici sono progettati e concepiti appositamente in funzione delle specificità dei prodotti di ingegneria tessutale. Vanno documentate la *proof of concept* e la cinetica del prodotto per ottenere la rigenerazione, la riparazione o la sostituzione previste. Vanno presi in considerazione adeguati marcatori farmacodinamici, relativi alle funzioni e alla struttura previste.

##### 5.4.3. *Studi sulla sicurezza*

Si applica la sezione 5.3.3.

---

(\*) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.  
(\*\*) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.  
(\*\*\*) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.  
(\*\*\*\*) GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18.»

---

## DIRETTIVA 2009/121/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2009

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di proteggere gli interessi dei consumatori, la direttiva 2008/121/CE fissa norme che regolano l'etichettatura o la marcatura dei prodotti riguardo al loro contenuto in fibre tessili. I prodotti tessili possono essere commercializzati all'interno della Comunità solo se conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.
- (2) Al fine di adeguare la direttiva 2008/121/CE al progresso tecnico, visti i risultati recentemente ottenuti da un gruppo di lavoro tecnico, è necessario aggiungere la fibra melammina all'elenco delle fibre di cui agli allegati I e V di tale direttiva.
- (3) La direttiva 2008/121/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 2008/121/CE è modificata come segue:

- 1) all'allegato I viene aggiunta la seguente riga 48:

«48.	Melammina	fibra formata per almeno l'85 % in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina»;
------	-----------	--

- 2) all'allegato V viene aggiunta la seguente voce 48:

«48.	Melammina	7,00».
------	-----------	--------

*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 settembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il 20° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2009.

Per la Commissione  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.

**DIRETTIVA 2009/122/CE DELLA COMMISSIONE****del 14 settembre 2009****che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile <sup>(2)</sup> impone che l'etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e di effettuare analisi di controllo per verificare la conformità dei prodotti in questione alle indicazioni date dall'etichetta.
- (2) La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili.
- (3) In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 2008/121/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo la fibra melammina all'elenco delle fibre di cui agli allegati I e V di tale direttiva.
- (4) È perciò necessario definire metodi di analisi uniformi per la melammina.
- (5) La direttiva 96/73/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 settembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2009.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.



## ALLEGATO

Il capitolo 2 dell'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue:

a) la tabella ricapitolativa Metodi speciali è sostituita dalla tabella seguente:

«TABELLA RICAPITOLATIVA

Metodo seguito	Campo di applicazione		Reattivo
	Componente solubile	Componente insolubile	
1.	Acetato	Determinate altre fibre	Acetone
2.	Determinate fibre proteiche	Determinate altre fibre	Ipoclorito
3.	Viscosa, cupro o determinati tipi di modal	Cotone, elastolefina o melamina	Acido formico e cloruro di zinco
4.	Poliammide o nylon	Determinate altre fibre	Acido formico, 80 % m/m
5.	Acetato	Triacetato, elastolefina o melamina	Alcol benzilico
6.	Triacetato o polilattide	Determinate altre fibre	Diclorometano
7.	Determinate fibre cellulosiche	Poliestere, elastomultiestere o elastolefina	Acido solforico, 75 % m/m
8.	Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre	Determinate altre fibre	Dimetilformamide
9.	Determinate clorofibre	Determinate altre fibre	Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v
10.	Acetato	Determinate clorofibre, elastolefina o melamina	Acido acetico glaciale
11.	Seta	Lana, peli, elastolefina o melamina	Acido solforico, 75 % m/m
12.	Iuta	Determinate fibre animali	Metodo del tenore di azoto
13.	Polipropilene	Determinate altre fibre	Xilene
14.	Determinate altre fibre	Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile), elastolefina o melamina	Metodo del concentrato di acido solforico
15.	Clorofibre, determinate fibre modacriliche, di elastan, di acetato, di triacetato	Determinate altre fibre	Cicloesano
16.	Melamina	Cotone o aramide	Acido formico caldo 90 % m/m»

b) il metodo n. 1 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abacà (10), alfa (11), cocco (12), saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melamina (48).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.»

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melamina, per la quale "d" = 1,01»;

c) il metodo n. 2 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (35), polipropilene (37), elastan (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melamina (48).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per il cotone, la viscosa, il modal e la melamina, per i quali "d" = 1,01 e per il cotone greggio, per il quale "d" = 1,03»;

d) il metodo n. 3 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. cotone (5), elastolefina (47) e melamina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle miste in cui il cotone abbia subito una eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,02 per il cotone; di 1,01 per la melamina e di 1,00 per l'elastolefina.»;

e) il metodo n. 4 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliestere (35), polipropilene (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melamina (48).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle miste contenenti lana, ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melamina, per la quale "d" = 1,01»;

f) il metodo n. 5 è modificato come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di fibre di:

1. acetato (19)

con

2. triacetato (24), elastolefina (47) e melammina (48).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale "d" = 1,01.»;

g) il metodo n. 6 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

*Nota:* Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In tal caso il metodo non è applicabile.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per il poliestere, l'elastomultiestere, l'elastolefina e la melammina, per i quali il valore di "d" è 1,01.»;

h) il metodo n. 8 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefina (47) e melammina (48).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti di pre-metalizzazione ma non a quelle trattate con coloranti a post-cromatazione.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo che segue:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per il poliestere, l'elastomultiestere, l'elastolefina e la melammina, per i quali il valore di "d" è 1,01.»;

i) il metodo n. 9 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melammina (48).

Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica o nylon della mista supera il 25 % deve essere applicato il metodo n. 4.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melamina, per la quale "d"=1,01»;

j) il punto 1.2 del metodo n. 10 è sostituito dal testo seguente:

«2. determinate clorofibre (27), segnatamente fibre in polivinilcloridrico, surclorurato o no, elastolefina (47) e melamina (48).»;

k) il metodo n. 11 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), elastolefina (47) e melamina (48).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 0,985 per la lana; di 1,00 per l'elastolefina e di 1,01 per la melamina.»;

l) il metodo n. 13 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal testo seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melamina (48).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccetto che per la melamina, per la quale "d" = 1,01»;

m) il metodo n. 14 è modificato come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo si applica, rimosse le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammide o nylon (30), poliestere (35) ed elastomultiestere (46).

Con

2. clorofibre (27) basate su omopolimeri di cloruro di vinile, surclorurato o no, elastolefina (47) e melamina (48).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato ( $d_{20} = 1,84$  g/ml).

Questo metodo può essere usato al posto dei metodi nn. 8 e 9.»;

ii) il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. PRINCIPIO

Il costituente diverso da clorofibre, elastolefina o melammina (le fibre, cioè, di cui al punto 1, paragrafo 1) è eliminato da una massa nota della miscela allo stato secco per dissoluzione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C). Il residuo, costituito da clorofibre, elastolefina o melammina, viene raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa in percentuale della massa della miscela allo stato secco. La percentuale del secondo costituente è ottenuta per differenza.»;

iii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00, eccetto che per la melammina, per la quale "d" = 1,01»;

n) il metodo n. 15 è modificato come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo si applica, rimosse le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (19), triacetato (24), clorofibre (27), talune fibre modacriliche (29), taluni elastani (43)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), vetro tessile (44) e melammina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per analizzare le mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi nn. 9 o 14.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" è 1,00 eccettuato i seguenti casi:

seta e melammina            1,01;

fibra acrilica                0,98.»;

o) dopo il metodo n. 15 va inserito il metodo n. 16:

«METODO n. 16

**MELAMMINA E DETERMINE ALTRE FIBRE**

**(Procedimento all'acido formico caldo)**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo è applicabile, dopo eliminazione del materiale non fibroso, alle mischie binarie di:

1. melammina (48)

con

2. cotone (5) ed elastolefina (31).

## 2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le melammina viene sciolta con acido formico caldo (90 % in peso).

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

*Nota:* Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melammina dipende in larga misura dalla temperatura.

## 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

### 3.1. Apparecchiatura

- i) Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore in bagno d'acqua o altre apparecchiature atte ad agitare e a mantenere il matraccio a  $90 \pm 2$  °C.

### 3.2. Reattivi

- i) Acido formico (90 % m/m, densità relativa a 20 °C: 1,204 g/ml Portare 890 ml di acido formico tra il 98-100 % m/m (densità relativa a 20 °C: 1,220 g/ml) a 1 litro con acqua.

L'acido formico caldo è molto corrosivo e va manipolato con precauzione.

- ii) Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 °C: 0,880) a 1 litro con acqua.

## 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido formico per grammo di materiale. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d'acqua a  $90 \pm 2$  °C per 1 ora, agitandolo vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po' più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

*Nota:* La temperatura influisce moltissimo sulle proprietà di solubilità della melammina e deve essere accuratamente controllata.

## 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di "d" per cotone e aramide è 1,02.

## 6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano  $\pm 2$  per un livello di confidenza del 95 %.

---

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2009

**concernente l'aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT**

[notificata con il numero C(2009) 685]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/703/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

invitate le parti interessate a formulare osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra <sup>(1)</sup> e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

(1) Il presente caso riguarda l'aiuto di Stato concesso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (in prosieguo «Regno Unito») a favore di BT plc (in prosieguo «BT», salvo indicazione contraria). BT è una società per azioni registrata in Inghilterra e Galles. British Telecommunications plc è una controllata interamente di proprietà di BT Group plc, che riunisce pressoché tutte le attività commerciali e patrimoniali del gruppo BT. Subentrata all'ente pubblico British Telecommunications, l'azienda è stata costituita in Inghilterra e Galles come società per azioni interamente di proprietà del governo del Regno Unito a seguito della legge sulle telecomunicazioni del 1984. Tra il novembre del 1984 e il luglio del 1993, il governo del Regno Unito ha alienato interamente la propria partecipazione in British Telecommunications plc nel corso di tre offerte pubbliche.

## 1. ASPETTI PROCEDURALI

- (2) Il 26 aprile 2006, una società concorrente di BT, la quale chiedeva che la sua identità venisse mantenuta riservata, sporgeva denuncia contro una garanzia concessa a favore di BT dal segretario di Stato (in prosieguo «garanzia di Stato»). Tramite e-mail del 24 maggio 2006 e 22 giugno 2006, detta concorrente forniva alla Commissione ulteriori informazioni sul regime.
- (3) Il 18 maggio 2006, la Commissione trasmetteva una richiesta di informazioni alle autorità del Regno Unito, le quali rispondevano a mezzo lettera del 18 luglio 2006.
- (4) Il 21 dicembre 2006, la Commissione inviava un'ulteriore richiesta di informazioni. Dopo una proroga del termine, le autorità del Regno Unito rispondevano tramite lettera del 27 febbraio 2007.
- (5) Il 26 marzo 2007, su richiesta delle autorità del Regno Unito, si teneva una riunione con i consulenti legali degli amministratori fiduciari del regime pensionistico di BT (in prosieguo «BTPS»). Ulteriori chiarimenti pervenivano con un'e-mail del 10 maggio 2007.
- (6) Il 10 maggio 2007, la Commissione inoltrava una richiesta di informazioni alle autorità del Regno Unito. Dopo una proroga del termine e un incontro svoltosi l'11 giugno 2007, le autorità del Regno Unito replicavano tramite lettera del 19 giugno 2007.
- (7) A mezzo lettera del 3 agosto 2007, la Commissione domandava ulteriori precisazioni. Dopo una proroga del termine, le autorità del Regno Unito rispondevano tramite lettera del 3 ottobre 2007.

<sup>(1)</sup> GU C 15 del 22.1.2008, pag. 8.

- (8) Il 28 novembre 2007, la Commissione adottava e notificava al Regno Unito una decisione nella quale si concludeva che la garanzia di Stato, nella misura in cui riguardava debiti per prestazioni pensionistiche di BT in caso di sua insolvenza, non costituiva un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e contestualmente avviava la procedura di esame formale in relazione ad alcuni interventi legati alla garanzia di Stato concessa a favore del suo regime pensionistico.
- (9) Con un'e-mail del 30 gennaio 2008, le autorità del Regno Unito formulavano le proprie osservazioni in merito a detta decisione.
- (10) Dopo la pubblicazione della decisione del 28 novembre 2007, alla Commissione pervenivano osservazioni dalle seguenti parti interessate: UK Competitive Telecommunications Association (in prosieguo «UKCTA»), associazione di categoria che rappresenta gli operatori del settore delle telecomunicazioni in concorrenza con BT, il denunciante anonimo iniziale, BT e il suo fondo pensioni BTPS. Tali osservazioni venivano inoltrate alle autorità del Regno Unito il 25 marzo 2008.
- (11) Tramite un'e-mail del 25 aprile 2008, le autorità del Regno Unito domandavano di essere autorizzate a trasmettere le osservazioni formulate dai terzi a BT. Dopo aver consultato le parti interessate e con il loro consenso, la Commissione autorizzava la divulgazione di versioni non riservate dei documenti in questione a BT.
- (12) Con un'e-mail del 30 maggio 2008, la Commissione riceveva le osservazioni delle autorità del Regno Unito in merito alle conclusioni di terzi. Con un'e-mail del 3 giugno 2008, alla Commissione pervenivano i commenti di BT sulle osservazioni formulate da terzi.
- (13) Il 22 luglio 2008, la Commissione incontrava le autorità del Regno Unito. La riunione era seguita da ulteriori precisazioni inviate a mezzo e-mail il 19 settembre 2008.
- (14) I consulenti legali di BT e del BTPS incontravano su loro richiesta la Commissione il 6 agosto 2008 e il 28 ottobre 2008.
- (17) A norma dell'articolo 60 della legge sulle telecomunicazioni del 1984, beni, diritti e passività dell'ente pubblico sono stati trasferiti alla società privatizzata subentratagli, British Telecommunications plc. Nella cessione erano inclusi eventuali debiti dell'ente pubblico maturati nell'ambito del regime pensionistico di cui usufruivano i suoi dipendenti, che all'epoca registrava un disavanzo di 626 milioni di sterline, rivelato dalla valutazione attuariale del regime del 1983.
- (18) L'articolo 68 della legge sulle telecomunicazioni del 1984 prevedeva una garanzia di Stato nei seguenti termini:
- «(1) Il presente articolo è applicabile nel caso in cui
- a) sia stata adottata una delibera conformemente alla [legge sull'insolvenza del 1986] per la liquidazione volontaria della società subentrante per scopi che non siano unicamente la sua riorganizzazione o fusione con un'altra società; oppure
- b) senza che precedentemente sia stata adottata una siffatta delibera, un tribunale abbia adottato a norma di detta legge un provvedimento per la liquidazione della società subentrante.
- (2) Spetterà al segretario di Stato, all'inizio della liquidazione, onorare eventuali debiti in essere della società subentrante trasferite in applicazione del precedente articolo 60.
- (...)
- (4) Qualora effettui un pagamento a chicchessia al fine di onorare quello che ritiene essere un debito impostogli dal presente articolo, il segretario di Stato, compiuta l'operazione, diventerà creditore della società subentrante in misura pari all'importo corrisposto e, ai fini della liquidazione, il suo credito sarà trattato come credito riferito al debito originale.»
- (19) La garanzia di Stato ha coperto tutti i debiti in essere dell'ente trasferiti a BT nel 1984. Sebbene le autorità del Regno Unito affermino di non disporre di informazioni complete in merito all'ammontare complessivo dei debiti coperti di natura non pensionistica, esse rilevano che i rendiconti finanziari 1983/1984 di British Telecom contengono alcune indicazioni in merito alla situazione al 31 marzo 1984:
- le passività a breve termine esigibili entro 12 mesi erano complessivamente pari a 1 909 milioni di sterline. Tale voce comprendeva prestiti a breve termine, debiti verso fornitori, imposta sul valore aggiunto e imposte retributive, altri debiti, ratei e risconti passivi,
  - le passività a lungo termine erano complessivamente pari a 458 milioni di sterline di finanziamenti esteri, rimborsati dieci anni dopo.

## 2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- (15) Gli interventi in esame riguardano le disposizioni in virtù delle quali il governo del Regno Unito garantisce il pagamento di taluni debiti, in particolare debiti per prestazioni pensionistiche, di BT in applicazione della garanzia di Stato ed esonera BT dagli obblighi previsti dal quadro giuridico applicabile ai regimi pensionistici nel Regno Unito.

### 2.1. Garanzia di Stato

- (16) Con la legge sulle telecomunicazioni del 1981, l'attività nel campo delle telecomunicazioni, prima parte delle Poste, è stata trasferita a un nuovo ente pubblico, British Telecommunications. La legge sulle telecomunicazioni del 1984 ne ha successivamente disposto la privatizzazione.



- (20) La legge sulle comunicazioni del 2003 ha abrogato l'articolo 60 e modificato l'articolo 68, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni del 1984, il quale ora dispone che «spetterà al segretario di Stato, all'inizio della liquidazione, onorare eventuali debiti in essere della società subentrante per il pagamento di prestazioni pensionistiche trasferite in applicazione del precedente articolo 60» (sottolineatura aggiunta).
- (21) La garanzia di Stato impone che il governo del Regno Unito onori debiti dell'ente pubblico per la corresponsione di prestazioni pensionistiche trasferite a BT in relazione a dipendenti iscritti al corrispondente regime pensionistico dell'ente prima del 6 agosto 1984, a condizione che BT sia insolvente e in liquidazione e unicamente se il debito è interamente o parzialmente in essere all'inizio della liquidazione. Ciò presuppone che le attività del regime pensionistico di BT siano insufficienti a coprire le passività per quanto concerne i diritti maturati da detti dipendenti. Sebbene la legge sulle telecomunicazioni del 1984 non sia chiara su questo punto, le autorità del Regno Unito sono del parere che la garanzia di Stato copra i diritti pensionistici maturati da detti dipendenti non solo prima della privatizzazione, ma anche dopo.
- (22) Prima della privatizzazione e considerato il suo stato di ente pubblico, BT non poteva essere liquidata se non con legge del parlamento. Per quanto concerne i debiti legati a prestazioni pensionistiche, la garanzia di Stato è stata asseritamente prevista per fugare le preoccupazioni dei dipendenti dell'ente pubblico, i quali temevano che le loro pensioni non sarebbero state più tutelate dallo Stato. I dipendenti erano in particolare preoccupati da ciò che sarebbe accaduto se la società subentrante privatizzata fosse diventata insolvente lasciando il regime pensionistico con un disavanzo. Secondo le autorità del Regno Unito, la garanzia di Stato promulgata nel 1984 rispondeva a tali preoccupazioni, esacerbate dal disavanzo attuariale del regime pensionistico rivelato nel 1983.
- (23) In base alle spiegazioni fornite dalle autorità del Regno Unito, se BT diventasse insolvente, il governo del Regno Unito sarebbe immediatamente responsabile, all'inizio della liquidazione, di qualunque debito in essere dell'azienda riguardante il regime pensionistico per il personale trasferito a BT all'atto della privatizzazione. Il segretario di Stato effettuerebbe un versamento al BTPS per detti debiti e diventerebbe creditore non garantito di BT per un importo pari a quello versato. A sua volta, il BTPS diventerebbe creditore non garantito dell'insolvente BT per qualunque debito riguardante il personale non coperto da garanzia di Stato, poiché la legge non concede alcun particolare privilegio agli amministratori fiduciari di un regime pensionistico.
- (24) Le autorità del Regno Unito sostengono di non essere in grado di indicare il valore dei debiti che sarebbe coperto dalla garanzia. In realtà, i debiti in essere dipenderebbero

dal numero di iscritti da coprire e dalle attività del regime pensionistico di BT se e quando l'azienda dovesse diventare insolvente ed essere liquidata.

## 2.2. Regime pensionistico di BT

- (25) Fino al 1969, i dipendenti delle Poste erano statali. In quell'anno, sono invece divenuti dipendenti dell'ente pubblico delle Poste, perdendo le caratteristiche del pubblico impiego. Alle Poste è stata conferita la responsabilità generale della corresponsione delle pensioni al personale con l'istituzione del cosiddetto POSSS (Post Office Staff Superannuation Scheme) al quale venivano trasferiti i diritti pensionistici maturati dai dipendenti delle Poste.
- (26) Nel 1983, è stato introdotto il BTSSS (British Telecommunications Staff Superannuation Scheme), le cui condizioni ricalcavano quelle del POSSS. Il 31 marzo 1986, BT ha istituito un ulteriore regime pensionistico per i nuovi dipendenti denominato BTNPS (British Telecommunications plc. New Pension Scheme). Da quella data, il BTSSS è stato chiuso ai nuovi iscritti. Ambedue i regimi sono stati poi fusi e rinominati BTPS (BT Pension Scheme) nel 1993.
- (27) L'obiettivo del BTPS è garantire che, sul lungo periodo, il regime disponga sempre di denaro sufficiente per coprire il costo delle prestazioni pensionistiche da corrispondere. Secondo il regolamento del BTPS, BT deve versare regolarmente al regime i contributi a carico del datore di lavoro stabiliti dal suo attuario per coprirne costi e spese, nonché le prestazioni da esso erogate. Nell'esercizio 2006/2007, i contributi regolari a carico del datore di lavoro versati da BT sono ammontati a 395 milioni di sterline. L'attuario del regime è altresì chiamato a eseguire una valutazione attuariale di attività e passività (segnatamente future prestazioni pensionistiche e altri costi e spese) del regime con cadenza non superiore a 3 anni riferendone l'esito agli amministratori fiduciari del BTPS e a BT. BT è inoltre tenuta a versare i contributi integrativi necessari per ripianare un eventuale disavanzo tra attività e passività del regime che dovesse emergere dalla valutazione attuariale in applicazione di un piano di totale reintegro dei fondi del BTPS [...] (\*).
- (28) Per esempio, la valutazione triennale del BTPS al 31 dicembre 2002 ha concluso che era presente un disavanzo di fondi che BT ha convenuto di reintegrare versando 232 milioni di sterline all'anno per quindici anni, in aggiunta al pagamento dei contributi regolari a carico del datore di lavoro. I risultati dell'ultima valutazione annunciati nel dicembre 2006 hanno denunciato passività per 37,8 miliardi di sterline e attività per 34,4 miliardi di sterline, pari a un disavanzo di 3,4 miliardi di sterline. Secondo il piano di reintegro, i fondi del regime

(\*) Segreto d'affari.

dovrebbero essere interamente ricostituiti entro il 2015. BT ha accettato di corrispondere 280 milioni di sterline all'anno per dieci anni, che, unitamente ai ritorni sugli investimenti, dovrebbero completamente ripianare il disavanzo. Qualora la prossima valutazione attuariale dovesse far emergere che i fondi del regime non saranno interamente ricostituiti, occorrerà concordare un nuovo piano di reintegro e rivedere i contributi integrativi.

### 2.3. Principali sviluppi della disciplina pensionistica nel Regno Unito dal 1984

- (29) Nel Regno Unito, il diritto in materia pensionistica ha subito diversi cambiamenti dal 1984. Secondo le informazioni disponibili, le principali modifiche al quadro normativo generale per quanto concerne tale disciplina sono state introdotte con le leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004.

#### 2.3.1. Legge sulle pensioni del 1995: requisiti in materia di fondi minimi

- (30) L'articolo 56 della legge sulle pensioni del 1995 ha introdotto requisiti in materia di fondi minimi secondo cui il valore delle attività del regime non deve essere inferiore all'ammontare delle sue passività. Tuttavia, la regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi (requisiti in materia di fondi minimi e valutazioni attuariali) del 1996 dispone che:

«L'articolo 56 (requisiti in materia di fondi minimi) non vale per [...] regimi pensionistici integrativi in relazione ai quali un segretario di Stato abbia prestato una garanzia o concordato altre soluzioni al fine di garantire che le attività del regime siano sufficienti per coprirne le passività. [...] Laddove tale garanzia sia stata concessa unicamente per parte di un regime, gli articoli da 56 a 60 e la presente regolamentazione vanno applicati come se detta parte e l'altra del regime fossero regimi distinti» (sottolineatura aggiunta).

- (31) Inoltre, l'articolo 75 della legge sulle pensioni del 1995 dispone che se all'epoca dell'insolvenza il valore delle attività del regime è inferiore all'ammontare delle sue passività, un importo pari alla loro differenza deve essere trattato come debito dovuto dal datore di lavoro agli amministratori fiduciari o gestori del regime. La regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi (disavanzo all'atto della liquidazione) del 1996 dispone nondimeno che:

«L'articolo 75 [...] non vale per regimi pensionistici integrativi in relazione ai quali un segretario di Stato abbia prestato una garanzia o concordato altre soluzioni al fine di garantire che le attività del regime siano sufficienti per coprirne le passività» (sottolineatura aggiunta).

#### 2.3.2. Legge sulle pensioni del 2004: fondo di garanzia delle pensioni e obiettivi di legge per quanto concerne i fondi

- (32) La parte 2 della legge sulle pensioni del 2004, a seguito delle notevoli pressioni politiche esercitate all'epoca, dopo che migliaia di lavoratori avevano perso una parte notevole

delle prestazioni pensionistiche a causa del fallimento delle rispettive società contribuenti, ha introdotto il fondo di garanzia delle pensioni, costituito nell'aprile del 2005 con lo scopo di versare un indennizzo agli iscritti a regimi pensionistici ammissibili i cui datori di lavoro contribuenti fossero divenuti insolventi lasciando al regime attività insufficienti per assicurare loro una tutela equivalente al livello di indennizzo esigibile dal fondo di garanzia delle pensioni.

- (33) Tale fondo è in parte finanziato dalle attività trasferite dai regimi dei quali ha assunto la responsabilità e in parte da un contributo annuale imposto ai regimi pensionistici ammissibili. Il contributo è costituito da un contributo all'amministrazione e un contributo al rischio, che a sua volta è costituito da due componenti: una componente basata sul rischio che tiene conto del rischio di sottofinanziamento del regime e del rischio di insolvenza del datore di lavoro (80 % del contributo) e una componente basata sul regime calcolata in funzione dell'ammontare delle sue passività (20 % del contributo). L'importo del contributo iniziale per l'esercizio 2005/2006 è stato fissato senza tener conto della componente basata sul rischio.

- (34) La regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 specifica che «un regime in relazione al quale una corrispondente amministrazione pubblica abbia prestato una garanzia o concordato altre soluzioni al fine di garantire che le attività del regime siano sufficienti per coprirne le passività» è esonerato dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni. Nel caso in cui parte del regime dovesse essere garantita dallo Stato, la parte garantita e quella non garantita vanno considerate regimi distinti.

- (35) Infine, la parte 3 della legge sulle pensioni del 2004 ha introdotto nuovi requisiti per quanto concerne i fondi di un regime (in prosieguo «obiettivi di legge in materia di fondi») subentrati ai requisiti in materia di fondi minimi del 1995. L'articolo 222 della legge dispone che i regimi siano tenuti a disporre di attività sufficienti ed appropriate per coprirne le riserve tecniche. La regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi (fondi di un regime) del 2005 esonera un regime che sia garantito da un'amministrazione pubblica. Anche in questo caso, qualora parte del regime dovesse essere garantita dallo Stato, la parte garantita e quella non garantita vanno considerate regimi distinti.

### 3. DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI ESAME FORMALE

- (36) Nella decisione di avvio dell'esame formale del 28 novembre 2007, la Commissione esprimeva la propria valutazione preliminare e i propri dubbi circa la compatibilità degli interventi in questione con il mercato comune. Gli interventi interessati erano:

— garanzia di Stato concessa a favore di BT sui suoi debiti per prestazioni pensionistiche nel 1984,

- esonero del BTPS dall'applicazione dei requisiti in materia di fondi minimi introdotti con le leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004 ai debiti per prestazioni pensionistiche del BTPS coperti da garanzia di Stato,
  - esonero del BTPS a norma della regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 dal requisito enunciato nella parte 2 della legge sulle pensioni del 2004 che prevede il versamento di un contributo annuale al fondo di garanzia delle pensioni corrispondente ai suoi debiti per prestazioni pensionistiche coperti da garanzia di Stato.
- (37) In detta decisione, la Commissione sosteneva la posizione secondo cui la garanzia di Stato sui debiti per prestazioni pensionistiche di BT in caso di insolvenza dopo la sua liquidazione andrebbe di per sé a beneficio unicamente dei dipendenti e pertanto non procurerebbe alcun vantaggio a BT non incidendo sulla sua solvibilità, sulla sua politica di investimento o sulla sua politica di occupazione. La Commissione concludeva quindi che la garanzia di Stato, per quanto concerne i debiti per prestazioni pensionistiche di BT in caso di insolvenza, non conferiva alcun ulteriore vantaggio specifico a BT, considerando il tutto a prescindere dai cambiamenti intervenuti nel quadro giuridico nel 1995 e nel 2004, e conseguentemente non costituiva un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE <sup>(1)</sup>.
- (38) La Commissione, però, giungeva a una diversa conclusione tenuto conto del quadro giuridico introdotto in materia pensionistica nel 1995 e nel 2004 in relazione alla garanzia di Stato. Pur manifestando preliminarmente dubbi circa la compatibilità di un possibile aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione esortava il Regno Unito a fornire spiegazioni e in particolare:
- una chiara dimostrazione del fatto che il BTPS non si fosse avvalso dell'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi previsti dalle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004, unitamente alle motivazioni di tale decisione. In proposito, la Commissione osservava che nel 2006 il BTPS registrava ancora un disavanzo di 3,4 miliardi di sterline, nonostante quanto previsto dalla legge sulle pensioni del 1995, secondo cui attività e passività del regime dovevano quadrare,

- spiegazioni esaurienti in merito al motivo per il quale l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia delle pensioni non costituirebbe un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,
- spiegazioni esaurienti circa la ragione per la quale tali interventi dovrebbero essere ritenuti compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato e in particolare con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, qualora la Commissione dovesse concludere che costituiscono un aiuto di Stato.

#### 4. OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE PARTI INTERESSATE

##### 4.1. Posizione delle autorità del Regno Unito

- (39) Le osservazioni formulate dal Regno Unito riguardano i temi sollevati nella decisione del 28 novembre 2007 per quanto concerne i requisiti in materia di fondi minimi e l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni.
- 4.1.1. *Requisiti in materia di fondi minimi*
- (40) Il Regno Unito sostiene che BT e il BTPS non si sono avvalsi dell'esonero dall'applicazione dei requisiti riguardanti fondi minimi.
- (41) I requisiti in materia di fondi minimi contenuti nell'articolo 56 della legge sulle pensioni del 1995, in vigore fino al 2004, imponevano che il valore delle attività di un fondo pensioni non potesse essere inferiore all'ammontare delle sue passività. Il Regno Unito sottolinea che la base di calcolo dei debiti per prestazioni pensionistiche in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, della legge sulle pensioni del 1995 differiva da quelli normalmente usati dai regimi pensionistici nello svolgimento delle loro valutazioni periodiche. La diversa metodologia produceva dunque valori diversi per le passività.
- (42) Nella tabella di seguito sono riportate le differenze tra le valutazioni effettuate sulla base della metodologia per la verifica del rispetto dei requisiti in materia di fondi minimi (nella tabella per brevità «fondi minimi») e le valutazioni periodiche del BTPS:

Data di valutazione	Attività	Passività (base «fondi minimi»)	Rapporto attività/passività (base «fondi minimi»)	Passività (base «valutazioni periodiche»)	Rapporto attività/passività (base «valutazioni periodiche»)
31/12/2002	22,8 miliardi di sterline	22,5 miliardi di sterline	101,1 %	24,9 miliardi di sterline	91,6 %
31/12/1999	29,9 miliardi di sterline	26,5 miliardi di sterline	112,7 %	30,9 miliardi di sterline	96,8 %

- (43) Tali cifre dimostrano che, nel caso delle due valutazioni del BTPS svolte nel periodo in cui erano in vigore i requisiti in materia di fondi minimi del 1995, e segnatamente la valutazione del 1999 e quella del 2002, la situazione dei suoi fondi calcolata applicando la metodologia prevista dai requisiti in materia di fondi minimi superava il 100 %, sebbene la sua valutazione periodica eseguita sulla base di una diversa metodologia indicasse un disavanzo. In proposito, il Regno Unito sottolinea

che i requisiti in materia di fondi minimi non imponevano che le attività di un regime dovessero superare le passività calcolate nello svolgimento delle valutazioni periodiche. Inoltre, anche un disavanzo registrato secondo i requisiti in materia di fondi minimi non doveva essere rettificato immediatamente, bensì entro un termine prescritto non superiore a 10 anni per raggiungere una situazione dei fondi con un rapporto attività/passività del 100 %.

<sup>(1)</sup> Cfr. la decisione della Commissione del 28 novembre 2007, paragrafi 42-60.

(44) La legge sulle pensioni del 2004 ha sostituito ai requisiti in materia di fondi minimi del 1995 una nuova disciplina per i fondi di un regime pensionistico che impone agli amministratori fiduciari del fondo pensioni di concordare con la società contribuente un piano di reintegro di un eventuale disavanzo. Le autorità del Regno Unito hanno sottolineato che secondo la regolamentazione sui regimi pensionistici integrativi soltanto quelli che usufruiscono di una garanzia di Stato e sono costituiti con atto normativo (provvedimento di legge) possono essere esonerati dall'applicazione dei requisiti in materia di fondi obbligatori. Al riguardo, va notato che il BTPS non è stato costituito con atto normativo.

(45) Le autorità del Regno Unito hanno ulteriormente sottolineato che il BTPS ha pienamente rispettato i requisiti in materia di fondi obbligatori, come dimostrano i rendiconti preparati dai suoi amministratori fiduciari da cui si evince che, in relazione al piano di reintegro associato alla valutazione del 2005, i requisiti in materia di fondi del 2004 sono stati pienamente applicati. Le autorità del Regno Unito hanno altresì segnalato che l'autorità di regolamentazione delle pensioni condivideva il parere che la garanzia non fosse stata usata per prorogare il periodo di reintegro né modificare le ipotesi principali della valutazione attuariale o del piano di reintegro.

#### 4.1.2. Esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni

(46) Per quanto concerne l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni, le autorità del Regno Unito rammentano che tale fondo rientrava in un pacchetto introdotto con la legge sulle pensioni del 2004 allo scopo di migliorare la tutela offerta agli iscritti a un regime pensionistico di caso di insolvenza del datore di lavoro. Il fondo di garanzia delle pensioni è stato creato espressamente per rafforzare la tutela offerta agli iscritti quando, in caso di liquidazione, un regime fosse risultato sottodotato o non fossero state concordate soluzioni appropriate. A giudizio delle autorità del Regno Unito, poiché l'obbligo di versamento dei contributi sarebbe direttamente legato alla tutela ricevuta dal fondo, secondo la regolamentazione i regimi che prevedono soluzioni appropriate come una garanzia di Stato non possono usufruirne poiché la tutela da esso garantita non è rilevante.

(47) Il BTPS, pertanto, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del sistema del fondo di garanzia delle pensioni per i dipendenti coperti da garanzia di Stato. Per tali dipendenti, infatti, il BTPS non necessita di alcuna tutela da parte del fondo di garanzia delle pensioni né ne riceve, ragion per cui non versa un contributo. A giudizio delle autorità del Regno Unito, classificare tale situazione come esonero non sarebbe coerente con l'intera logica del sistema del fondo di garanzia delle pensioni. Viceversa, il versamento da parte del BTPS di un contributo al fondo di garanzia delle pensioni calcolato per tutti i dipendenti, senza escludere quelli coperti da garanzia di Stato, comporterebbe un guadagno accidentale per i regimi ammissibili che usufruiscono della tutela del fondo di garanzia delle pensioni.

#### 4.2. Posizione di BT e degli amministratori fiduciari del BTPS

(48) Nella loro conclusione comune in merito alla decisione del 28 novembre 2007, BT e il BTPS sottolineano che la garanzia di Stato è soltanto parte di un pacchetto introdotto all'epoca della privatizzazione di BT nel 1984 allo scopo di tutelare i diritti pensionistici di natura pubblico-impiegatizia del personale alle dipendenze di BT prima della privatizzazione. A fronte del beneficio della garanzia di Stato per i dipendenti pre-privatizzazione, tale pacchetto prevedeva una serie di ulteriori oneri a carico dell'azienda che normalmente non figurano nel bilancio di un'impresa:

— migliori prestazioni di natura pubblico-impiegatizia, come l'età pensionabile fissata a 60 anni,

— migliori condizioni di prepensionamento in caso di licenziamenti collettivi,

— restrizioni imposte alla possibilità per BT di modificare tali obblighi, cessare il versamento dei contributi del datore di lavoro [...], e

— assunzione da parte di BT del disavanzo netto del regime esistente all'atto della privatizzazione.

(49) BT osserva ulteriormente che la non applicabilità del contributo al fondo di garanzia delle pensioni sarebbe la conseguenza logica della garanzia di Stato poiché quest'ultima offre già una tutela delle pensioni distinta. L'azienda obietta che i due interventi (garanzia di Stato e conseguente esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni) sono intrinsecamente legati al pacchetto pensionistico del 1984, il quale ha imposto a carico di BT un notevole onere finanziario. Un attuario esperto ha stimato che il valore attuale netto degli ulteriori debiti per prestazioni pensionistiche trasferiti a BT sarebbe pari a [...] di sterline, somma che normalmente non grava su imprese del settore privato. Poiché tale onere compensa ampiamente qualunque importo che sarebbe dovuto al fondo di garanzia delle pensioni in assenza della garanzia di Stato, a giudizio dell'azienda non sussisterebbe alcun vantaggio complessivo procurato a BT e, dunque, alcun aiuto di Stato.

(50) BT argomenta ulteriormente che sarebbe contraria a una legge in materia di aiuti di Stato che tali considerasse interventi come la garanzia di Stato soltanto per il fatto che, venti anni dopo, si è verificato un evento esogeno, ossia la creazione del fondo di garanzia delle pensioni, che peraltro non ha modificato le disposizioni dell'intervento iniziale. In ogni caso, a parere della società, non vi sono stati trasferimenti di risorse statali.

#### 4.3. Denunciante e altre parti interessate

(51) Nella misura in cui le osservazioni di terzi contestano la conclusione della Commissione contenuta nella sua decisione di apertura della procedura del 28 novembre 2007 secondo cui la garanzia di Stato, di per sé, non ha procurato alcun ulteriore vantaggio specifico a BT, tali osservazioni non riguardano l'oggetto della presente decisione e pertanto non sono prese in considerazione.

(52) Il denunciante sottolinea che, avendo la garanzia un effetto sui fondi relativi ai debiti per prestazioni pensionistiche, l'effetto su BT è decisamente sostanziale poiché l'entità del disavanzo del BTPS — 3,4 miliardi di sterline nel 2006 — è notevole rispetto all'attivo netto di 1,55 miliardi di sterline che in quel momento registrava. Se fosse stato iscritto in bilancio, il disavanzo del regime avrebbe inciso sui rapporti contabili di BT, sulla sua capacità di ottenere credito e sulle relative condizioni. I diversi requisiti cui erano soggetti i fondi del BTPS in virtù della garanzia di Stato avrebbero dunque procurato vantaggi esclusivamente a BT, senza bisogno di ricorrere a una reale insolvenza, oltre ai vantaggi offerti in termini di tutela ai beneficiari del BTPS.

(53) UKCTA sostiene l'idea che l'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi e dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni abbia procurato a BT un vantaggio non giustificato dalla logica del sistema. Sebbene nel 1984, allorché è stata concessa la garanzia, non fosse prevista alcuna tutela per i beneficiari di regimi pensionistici secondo le disposizioni normative generali che disciplinavano i regimi pensionistici integrativi come il BTPS, l'obiettivo delle riforme del 1995 e del 2004 era assicurare ai beneficiari un'effettiva tutela, il che ha reso la garanzia di Stato ridondante. Esonerare una specifica azienda dall'obbligo generale che impone alle imprese la responsabilità di istituire o partecipare a soluzioni per assicurare detta tutela è palesemente in contraddizione con la logica del sistema.

(54) In particolare, per quanto concerne i requisiti in materia di fondi minimi, UKCTA ribadisce che, esonerando i regimi coperti da garanzia di Stato dai requisiti normativi del 1995 e del 2004, il Regno Unito ha deliberatamente rinunciato alla possibilità di ridurre la propria esposizione derivante da tale garanzia. Inoltre, in proposito, la decisione unilaterale di BT di contribuire al BTPS in misura superiore a quanto richiesto non comporta alcun effetto sulla responsabilità dello Stato. Un intervento non cessa di essere un aiuto di Stato soltanto perché non è stato ancora utilizzato.

## 5. VALUTAZIONE

### 5.1. Definizione degli interventi come aiuto di Stato

(55) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(56) Affinché l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sia applicabile, è necessario che sussista un intervento di aiuto imputabile allo Stato che sia concesso mediante risorse statali, incida sugli scambi tra Stati membri e falsi la concorrenza sul mercato unico procurando un vantaggio economico selettivo a talune imprese.

#### 5.1.1. Aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali

(57) L'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi previsti dalle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004, nonché l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato di cui alla legge sulle pensioni del 2004 derivano da disposizioni adottate dagli organi legislativi del Regno Unito. Va notato che lo stesso vale anche per la garanzia di Stato. Di conseguenza, qualunque aiuto contenuto in detti interventi è concesso dal Regno Unito. Gli esoneri, inoltre, riguardano risorse statali perché sono la conseguenza della garanzia di Stato che, a sua volta, riguarda risorse statali del Regno Unito.

(58) Conformemente alla legge sulle telecomunicazioni del 1984, il Regno Unito onorerà qualunque debito in essere della società subentrante conferito all'ente pubblico BT qualora BT dovesse essere liquidata. Tale responsabilità è limitata dal 2003 a qualsiasi debito in essere per la corresponsione di prestazioni pensionistiche. Nel caso in cui BT dovesse essere liquidata e insolvente, detto impegno impone l'obbligo di versare la quota corrispondente dei debiti per prestazioni pensionistiche relativi al BTPS. In tal caso, le risorse del Regno Unito sarebbero chiamate a coprire eventuali debiti in essere che, in normali circostanze, avrebbero dovuto essere onorati da BT.

(59) Non solo, pertanto, se BT diventa insolvente sono impegnate risorse finanziarie del Regno Unito, ma tale impegno è concesso gratuitamente poiché non comporta da parte di BT alcun contestuale pagamento, regolare o differito, di competenze o indennizzi finanziari al bilancio pubblico degli organi finanziari competenti del Regno Unito. Ne consegue che il Regno Unito rinuncia ai possibili introiti e, dunque, alle risorse statali che potrebbe ottenere dalla concessione del beneficio della garanzia di Stato.

(60) L'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004 in virtù della garanzia di Stato e l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato di cui alla legge sulle pensioni del 2004 derivano dall'esistenza di una garanzia di Stato che riguarda risorse del Regno Unito. Ne discende che tali esoneri dipendono da risorse del Regno Unito e pertanto ne comportano l'uso secondo quanto definito nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

#### 5.1.2. Vantaggio economico (selettivo) a favore di BT

(61) Alla luce delle osservazioni formulate dalle parti in merito alla decisione di apertura, è necessario valutare se l'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004 o l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni di cui alla legge sulle pensioni del 2004 per la parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato abbiano procurato un vantaggio economico a BTPS.

5.1.2.1. Sull'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004

- (62) La legge sulle pensioni del 1995 ha introdotto requisiti in materia di fondi minimi secondo cui il valore delle attività di un regime non deve essere inferiore all'ammontare delle sue passività calcolate sulla base di una metodologia attuariale di valutazione prescritta. I fondi pensioni beneficiari di una garanzia di Stato erano esonerati da detti requisiti. La parte 3 della legge sulle pensioni del 2004 ha modificato la legge del 1995 introducendo nuovi requisiti per quel che riguarda i fondi di un regime e le loro valutazioni attuariali, dai quali sono sempre esonerati i fondi pensioni che usufruiscono di una garanzia di Stato, ammesso che siano istituiti con atto normativo.
- (63) Quanto al rispetto dei requisiti in materia di fondi minimi introdotti con la legge sulle pensioni del 2004, dalle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito si evince che il BTPS non ha soddisfatto una delle condizioni per l'esonero, vale a dire non è stato istituito con atto normativo. Ne consegue che il BTPS sarebbe soggetto ai requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 2004, nonostante l'esistenza del beneficio della garanzia di Stato. BT non potrebbe dunque avvalersi di alcun esonero ivi contemplato e dovrebbe rispettare i principi di detta legge fintantoché sono in vigore.
- (64) In proposito, il contenuto dell'ultimo piano di reintegro del BTPS concordato tra BT e gli amministratori fiduciari del BTPS nel dicembre 2005 è stato soggetto a verifica da parte dell'autorità di regolamentazione delle pensioni. L'autorità di regolamentazione delle pensioni è un'autorità indipendente istituita con la legge sulle pensioni del 2004 che è incaricata della regolamentazione dei regimi pensionistici. Le autorità del Regno Unito hanno formalmente confermato che l'autorità di regolamentazione delle pensioni condivideva il parere che la garanzia di Stato non fosse stata utilizzata per prorogare il periodo di reintegro né modificare alcuna ipotesi principale della valutazione attuariale o del piano di reintegro del BTPS.
- (65) Tuttavia, è necessario valutare se, in virtù della garanzia di Stato, l'esonero dai requisiti in materia di fondi di cui alla legge sulle pensioni del 1995, che non era soggetto alla condizione che il regime pensionistico in questione fosse stato istituito con atto normativo, abbia procurato un vantaggio economico a BT o al BTPS. Qualunque vantaggio possibile avrebbe dovuto manifestarsi tra il 1995 e il 2004, ossia nel periodo in cui detti requisiti erano in vigore.
- (66) I requisiti erano molto dettagliati, soprattutto riguardo alla metodologia da seguire per la valutazione attuariale della situazione di un regime e al termine di dieci anni entro il quale era necessario ripianare un eventuale disavanzo registrato. In linea di principio, l'esonero avrebbe potuto comportare un vantaggio economico per società datrici di lavoro come BT, le cui passività correlate al fondo pensioni erano coperte da garanzia di Stato, che avrebbero potuto attenersi a requisiti meno rigidi, ammesso che fossero tenute a rispettarne, per quanto concerne i) l'obbligo di ripianare un eventuale disavanzo; ii) la metodologia da applicare per valutare la situazione del regime rispetto alle sue attività e passività; e iii) le condizioni e il termine per farlo. I fondi non impiegati per ottemperare ad eventuali requisiti in virtù dell'esonero avrebbero potuto essere destinati ad altre attività economiche.
- (67) Quanto ai fondi obbligatori, il regolamento del BTPS tra il 1995 e il 2004 imponeva a BT l'obbligo di ripianare un eventuale disavanzo identificato dall'attuario del regime. Sebbene BT fosse autorizzata ad avvalersi dell'esonero di cui alla legge sulle pensioni 1995, l'azienda non lo ha fatto per quel che riguarda l'obbligo di totale reintegro dei fondi.
- (68) Per quel che riguarda la metodologia, le autorità del Regno Unito hanno fornito alla Commissione tutte le dichiarazioni dei principi di investimento del BTPS dal 1996, nelle quali si afferma inamovibilmente che la politica di investimento del BTPS teneva conto dei requisiti in materia di fondi minimi previsti dalla legge sulle pensioni del 1995. Le autorità del Regno Unito sostengono che, di fatto, BT ha dotato il BTPS come se fosse soggetto a tutti gli effetti ai requisiti in materia di fondi minimi delle leggi sulle pensioni del 1995 e del 2004. Le autorità del Regno Unito hanno inoltre dimostrato che detti requisiti sono stati rispettati nelle valutazioni condotte nel 1999 e nel 2002, nonostante il disavanzo stabilito sulla base della valutazione periodica, il cui esito, come rammentato poc'anzi, era diverso. Infatti, la situazione dei fondi del BTPS risultante dalle valutazioni svolte nel 1999 e nel 2002, allorquando erano in vigore i requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 1995, non rivela alcun disavanzo che BT sarebbe stata tenuta a ripianare in applicazione di detti requisiti. Benché BT avesse il diritto di avvalersi dell'esonero di cui alla legge sulle pensioni del 1995 per quanto concerne la metodologia prescritta, l'azienda non lo ha fatto applicando in realtà una metodologia che imponeva obblighi più rigidi in caso di disavanzo del BTPS.
- (69) Quanto al periodo prescritto per il totale reintegro dei fondi, qualora fosse esistito un disavanzo secondo i requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 1995, il ripianamento non avrebbe dovuto essere immediato, ma avrebbe potuto essere effettuato entro il termine prescritto di massimo dieci anni. È vero che BT era ed è tuttora tenuta secondo il regolamento del BTPS a ripianare un eventuale disavanzo tra attività e passività del regime che dovesse emergere da una valutazione attuariale, [...]. Tuttavia, in assenza di un disavanzo del BTPS secondo la metodologia prescritta dalla legge sulle pensioni del 1995, il termine più lungo entro il quale BT avrebbe potuto ripianarlo rispetto alla legge non pare aver procurato un vantaggio economico effettivo a BT.

- (70) La Commissione prende atto dell'argomentazione formulata da terzi secondo cui un intervento non cessa di essere un aiuto di Stato perché non è stato ancora utilizzato. Nella fattispecie, tuttavia, l'intervento in questione non è più in vigore e non vi è alcuna prova di un vantaggio economico procurato a BP tra il 1995 e il 2004.
- (71) In tali circostanze, la Commissione ritiene non dimostrato che l'esonero dai requisiti in materia di fondi minimi di cui alla legge sulle pensioni del 1995 e tanto meno le norme previste dalla legge sulle pensioni del 2004 abbiano procurato o ancora procurino un vantaggio economico a BT. Non sussiste pertanto alcun aiuto di Stato al riguardo perché non sono soddisfatte le condizioni cumulative di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- 5.1.2.2. Sull'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia dello Stato di cui alla legge sulle pensioni del 2004.
- (72) La legge sulle pensioni del 2004 ha istituito il fondo di garanzia delle pensioni, al quale i regimi pensionistici devono generalmente concorrere mediante il versamento di un contributo annuale, a meno che non usufruiscano di una garanzia di Stato e pertanto siano esonerati da tale obbligo. Dal 2004 esiste il sistema generale del fondo di garanzia delle pensioni al quale i regimi pensionistici integrativi e indirettamente i datori di lavoro devono contribuire garantendo in tal modo ai dipendenti la fruibilità del loro regime contributivo. In altre parole, il sistema generale prevede che i datori di lavoro finanzino un'ulteriore tutela versando per intero un contributo.
- (73) Secondo la regolamentazione delle norme di ingresso del fondo di garanzia delle pensioni, la sezione del BTPS relativa ai diritti pensionistici dei dipendenti garantiti dallo Stato sarebbe esonerata. Il fondo di garanzia delle pensioni calcola pertanto il contributo del BTPS escludendo tutti gli iscritti al regime che vi abbiano aderito prima della privatizzazione, ciò partendo dal presupposto che l'articolo 68 della legge del 1984 garantisca l'obbligo di BT di versare contributi al BTPS per tali iscritti. Vi è dunque una differenza tra il contributo al fondo di garanzia delle pensioni che il BTPS ha effettivamente corrisposto dal 2005 e il contributo che avrebbe dovuto versare se si fosse ignorata l'esistenza della garanzia di Stato.
- (74) Per esempio, il contributo versato dal BTPS nell'esercizio 2005/2006 è stato pari a [...] sterline, mentre il presunto contributo che avrebbe dovuto essere corrisposto senza la garanzia di Stato sarebbe stato pari a [...] sterline. In altre parole, il contributo effettivamente corrisposto è stato inferiore di almeno [...] rispetto all'importo che il BTPS avrebbe dovuto versare in assenza della garanzia di Stato. Per gli anni successivi, il contributo dovuto se si fosse ignorata l'esistenza della garanzia di Stato sarebbe stato pari a [...] sterline per l'esercizio 2006/2007 e [...] per l'esercizio 2007/2008.
- (75) La Commissione non ritiene che la riduzione del contributo da corrispondere al fondo di garanzia delle pensioni sia giustificato «dalla logica del sistema». La Commissione è infatti del parere che il «sistema» esistente nel Regno Unito per la tutela dei diritti pensionistici non possa reputarsi costituito dal solo fondo di garanzia delle pensioni. Vanno invece presi in considerazione tutti gli interventi attuati per tutelare le pensioni. Nel caso in cui BT diventi insolvente e il suo fondo pensioni sia deficitario, le pensioni dei dipendenti pre-privatizzazione interessati saranno corrisposte dallo Stato anziché dal fondo di garanzia delle pensioni finanziato privatamente, come avverrebbe nel caso in cui si applicassero le normali regole. Come affermato in precedenza, il BTPS ottiene la tutela della garanzia di Stato senza alcun pagamento. L'unica «logica» che pare si possa evincere nella fattispecie consiste nel fatto che nel momento in cui vengono messe a disposizione risorse statali per tutelare il regime pensionistico di un'impresa, una riserva privata diventa superflua.
- (76) L'argomentazione formulata dalle autorità del Regno Unito secondo cui il sistema di tutela rappresentato dal fondo di garanzia delle pensioni vale soltanto nel caso in cui non si siano previste altre soluzioni di tutela adeguate come la garanzia di Stato omette di considerare che le soluzioni di tutela di cui usufruisce il BTPS non comportano alcun costo per BT. Anche ammettendo che il fondo di garanzia delle pensioni sia una «rete di sicurezza» pensata unicamente per i regimi pensionistici che non usufruiscono di tutela adeguata in caso di insolvenza del datore di lavoro, resta nondimeno il fatto che BT non paga alcunché per tale tutela dei diritti pensionistici dei dipendenti pre-privatizzazione ed è stata sostituita dallo Stato nel suo obbligo di offrire la tutela adeguata che il Regno Unito ritiene necessario assicurare ad altri dipendenti iscritti a regimi pensionistici integrativi. Infatti, per quanto concerne i suoi dipendenti post-privatizzazione, i cui diritti non sono coperti da garanzia di Stato, il BTPS usufruisce del fondo di garanzia delle pensioni e, dunque, vi contribuisce.
- (77) Parimenti la Commissione non condivide il punto di vista formulato da BT e dal BTPS secondo cui un intervento che asseritamente non costituiva un aiuto nel 1984, nel momento in cui è stato concesso, non può definirsi tale venti anni dopo a seguito del verificarsi di eventi esogeni. In primo luogo, la Commissione ribadisce di non ritenere che la garanzia in sé sia un aiuto a favore di BT. Come ha rilevato nella sua decisione del 28 novembre 2007, la garanzia di Stato sui debiti per prestazioni pensionistiche è stata concessa a beneficio dei dipendenti di cui sopra e non ha procurato alcun vantaggio economico diretto a BT. La garanzia, però, ora rappresenta il motivo soggiacente per il quale BT usufruisce di un vantaggio sotto forma di esonero dal versamento dell'intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni introdotto con la legge sulle pensioni del 2004, che BT paga unicamente per i suoi dipendenti post-privatizzazione. Tale esonero non poteva sussistere all'epoca in cui è stata concessa la garanzia di Stato perché non vi era alcun obbligo di contribuire a detto fondo o a un fondo analogo, ma la garanzia è riconosciuta dalla legge sulle pensioni del 2004 quale giustificazione per l'esonero.

(78) L'affermazione formulata dal BT e dal BTPS secondo cui l'insorgere dell'obbligo contributivo è esogeno alla garanzia di Stato omette di considerare il fatto che la natura del beneficio e il beneficiario nel 1984 e nel 2004 non erano i medesimi. La copertura dei diritti pensionistici in caso di insolvenza di BT è un beneficio a favore dei dipendenti pre-privatizzazione poiché garantisce la corresponsione dei diritti da loro maturati. Invece l'esonero dal fondo di garanzia delle pensioni e dall'obbligo di versamento dell'intero contributo è un beneficio a favore di BT in quanto riduce il contributo che sarebbe altrimenti dovuto e tale esonero deriva dall'esistenza della garanzia di Stato.

(79) La Commissione respinge inoltre l'argomentazione secondo cui non sussiste alcun vantaggio perché tale garanzia è già stata pagata dai soci di BT nel prezzo complessivo corrisposto per la società nel 1984. Come spiegato nella decisione del 28 novembre 2007, la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, ha concluso che la garanzia di Stato in sé, nella misura in cui copre i debiti per prestazioni pensionistiche di BT, non ha procurato alcun vantaggio a BT all'epoca in cui è stata concessa e non vi è pertanto alcun motivo di presumere che i soci di BT abbiano corrisposto un premio per un vantaggio a beneficio di taluni dipendenti che si sarebbe manifestato soltanto in caso di insolvenza di BT. Essa non ha comportato alcun vantaggio fino al 2004, quando la legislazione ne ha sostanzialmente modificato le implicazioni. All'atto della privatizzazione, la garanzia di Stato sui debiti per prestazioni pensionistiche non aveva per i soci di BT alcun valore ravvisabile sulla base di successive e imprevedibili modifiche della disciplina pensionistica. Nel 1984 non era possibile anticipare alcun obbligo imposto a carico di BT di contribuire al fondo di garanzia delle pensioni istituito nel 2004 né il potenziale vantaggio economico derivante dall'esonero da tali obblighi in virtù di una garanzia di Stato.

(80) Il BTPS argomenta altresì che il potenziale vantaggio derivante da contributi inferiori versati al fondo di garanzia delle pensioni è più che compensato dagli oneri finanziari e dalle passività per [...] sterline di cui BT e il BTPS si sono fatti carico in ragione della natura speciale del BTPS. La Commissione non ritiene che gli asseriti svantaggi possano essere utilizzati per compensare tale vantaggio:

— in primo luogo, il beneficio garantito ai dipendenti in caso di fallimento di BT rivestiva scarso interesse, ammesso che ne rivestisse, per i soci di BT,

— in secondo luogo, non sussiste alcun nesso temporale tra gli asseriti svantaggi e il vantaggio derivante dal versamento di un contributo ridotto al fondo di garanzia delle pensioni, materializzatosi venti anni dopo

e per il quale la legge non indica in alcun modo che era inteso a compensare i presunti svantaggi. Parimenti non sussiste alcun nesso sostanziale ravvisabile tra gli asseriti oneri posti a carico di BT e le passività coperte da garanzia di Stato che nel 1984 comprendevano tra l'altro prestiti a breve termine, debiti verso fornitori, imposta sul valore aggiunto e imposte tributive e finanziamenti esteri a lungo termine,

— in terzo luogo, BT si riferisce agli oneri derivanti da passività extra per diritti di natura pubblico-impiegatizia. Non si può tuttavia escludere che detti diritti abbiano a loro volta procurato benefici a favore di BT come, per esempio, una maggiore fedeltà o accettazione di condizioni retributive o di lavoro diverse da parte dei dipendenti interessati rispetto a una situazione in cui detti diritti non fossero esistiti.

(81) Contrariamente ad altre imprese del settore delle comunicazioni elettroniche e altri, che non usufruiscono dell'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni di cui alla legge sulle pensioni del 2004 relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta da garanzia di Stato, BT usufruisce di un vantaggio economico poiché versa un contributo notevolmente ridotto al fondo di garanzia delle pensioni. BT può pertanto utilizzare tali risorse per finanziare le proprie attività economiche sui mercati sui quali opera.

(82) In conclusione, pare che dall'entrata in vigore della regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 a BT sia stato concesso un vantaggio economico finanziato dallo Stato.

### 5.1.3. Imprese che usufruiscono di interventi selettivi

(83) Per quanto concerne il beneficiario degli interventi in esame, va sottolineato che il BTPS e BT sono due persone giuridiche distinte. L'esonero dal versamento di un contributo adeguato al fondo di garanzia delle pensioni riguarda direttamente il BTPS, sui cui amministratori fiduciari ricade la responsabilità del pagamento. Per esempio, il contributo dovuto per l'esercizio 2005/2006 dal BTPS è stato asseritamente finanziato dalle attività del regime. BT però, fintantoché è solvibile, deve contribuire alla copertura di un eventuale disavanzo e dei costi amministrativi del suo regime pensionistico. Anche se BT non corrisponde materialmente a scadenza l'importo del contributo al fondo di garanzia delle pensioni a fronte di una corrispondente fattura, un contributo inferiore riduce i costi del BTPS e va a beneficio delle sue attività, riducendo in tal modo i debiti di BT verso il BTPS. Ne consegue che qualunque vantaggio economico per il BTPS derivante dall'intervento in esame è interamente trasferito a BT.



(84) L'intervento è inoltre selettivo in quanto la disposizione contenuta nella regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005 che attua la legge sulle pensioni 2004 con la quale concede l'esonero dal versamento del contributo al relativo fondo è selettiva poiché deriva dall'esistenza del beneficio della garanzia di Stato, concesso con la legge del 1984, che riguardava debiti trasferiti unicamente a BT. Tali interventi, interpretati nel loro complesso, hanno introdotto deroghe agli obblighi generali imposti dalle leggi sulle pensioni a carico di imprese che non godono di tale beneficio, ragion per cui sono selettivi.

#### 5.1.4. *Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra Stati membri*

(85) BT, attraverso varie controllate, è molto attiva nell'offerta di servizi di comunicazione elettronica in diversi Stati membri tra cui Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Francia e, non da ultimo, Regno Unito<sup>(1)</sup>. L'offerta di servizi di comunicazione elettronica intrinsecamente comporta la comunicazione di contenuto tra reti transfrontaliere all'interno del mercato comune, prescindendo dal fatto che tali servizi siano forniti su base locale, nazionale o transfrontaliera.

(86) Per quanto concerne specificamente il Regno Unito, l'OF-COM, autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, ha affermato che BT detiene un potere di mercato significativo, secondo la definizione contenuta nel quadro normativo dell'Unione europea sui servizi e le reti di comunicazione elettronica, su vari mercati di servizi al dettaglio e all'ingrosso. Tali mercati includono tutti i mercati per servizi fissi al dettaglio a banda stretta, linee di rete fisse all'ingrosso a banda stretta, generazione e trasmissione delle chiamate, accesso all'ingrosso a banda larga, accesso locale all'ingrosso e linee dedicate, o parte di essi<sup>(2)</sup>. Su tutti questi mercati di servizi britannici, BT compete con concorrenti notevolmente più deboli, che non usufruiscono del vantaggio economico in relazione al contributo versato al fondo di garanzia delle pensioni che la garanzia di Stato procura a BT. La concorrenza tra dette imprese e BT, indebolita a causa del potere di mercato significativo detenuto da quest'ultima, è dunque ulteriormente distorta dall'intervento in questione.

(87) Viste le attività di BT e la sua posizione sui mercati nazionali e internazionali delle comunicazioni elettroniche, tale vantaggio può incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(1) Cfr. <http://www.btplc.com/Report/Report08/pdf/AnnualReport2008.pdf>

(2) Cfr. <http://www.btplc.com/Report/Report08/pdf/AnnualReport2008.pdf> e inoltre la comunicazione dell'OFCOM del 30 giugno 2005 a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, della legge sulle imprese del 2002 all'indirizzo <http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/sec155/sec155.pdf> e le dichiarazioni conclusive sulla revisione strategica delle telecomunicazioni e gli impegni in luogo di un deferimento di cui alla legge sulle imprese del 2002 del 22 settembre 2005 all'indirizzo [http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/statement\\_tsr/statement.pdf](http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/statement_tsr/statement.pdf)

(88) In conclusione, l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta dalla garanzia di Stato concessa per detti debiti di BT le procura un vantaggio economico mediante l'uso di risorse statali imputabile al Regno Unito, vantaggio che può incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

#### 5.1.5. *Legalità dell'intervento*

(89) Dalla promulgazione della legge sulle pensioni del 2004 e della regolamentazione sul fondo di garanzia delle pensioni (norme di ingresso) del 2005, a BT è concesso un vantaggio sotto forma di esonero dal versamento dell'intero contributo a detto fondo.

(90) Tale esonero costituisce un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Di conseguenza, l'intervento è illegale.

### 5.2. **Valutazione della compatibilità degli interventi**

(91) Essendo confermata l'esistenza di un aiuto di Stato sotto forma di esonero dal versamento dell'intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni, è necessario valutare la compatibilità di tale aiuto di Stato secondo le norme comunitarie. In proposito, né il Regno Unito né BT o il BTPS hanno asserito che gli interventi in esame possano ritenersi compatibili con il mercato comune.

#### 5.2.1. *Articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE*

(92) Sebbene a BT siano imposti taluni obblighi di interesse economico generale secondo la definizione contenuta nell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, l'aiuto non si limita né è diversamente associato all'assolvimento di detti obblighi e pertanto va a beneficio di tutte le sue attività. Parimenti né le autorità del Regno Unito né BT affermano che il versamento dell'intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni impedirebbe l'assolvimento dei compiti di interesse generale affidati alla società. Viste le circostanze, la deroga prevista dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE non è applicabile.

#### 5.2.2. *Articolo 87, paragrafo 2, e articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE*

(93) L'intervento in questione non pare neanche compatibile alla luce dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. In particolare, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE riguarda aiuti di natura sociale concessi a singoli consumatori. L'aiuto di Stato in discussione va a beneficio unicamente di BT. Tale aiuto, pertanto, non rientrerebbe nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE.

- (94) La Commissione ritiene inoltre che l'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato CE sia manifestamente inapplicabile e neanche le autorità del Regno Unito, BT o il BTPS hanno formulato argomentazioni in tal senso.
- (95) L'unica base possibile per la compatibilità dell'intervento in questione parrebbe dunque, a questo punto, l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tuttavia, l'intervento in esame non sembra soddisfare alcuna delle norme di applicazione di detto comma promulgate a oggi dalla Commissione sotto forma di orientamenti e comunicazioni. Di conseguenza, la compatibilità dell'intervento dovrebbe essere valutata direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il quale afferma che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono considerarsi compatibili con il mercato comune.
- (96) Per essere compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune tenuto conto dei criteri di necessità e proporzionalità. In proposito, la Commissione reputa opportuno valutare i seguenti aspetti:
- 1) l'intervento di aiuto intende perseguire un obiettivo di interesse comune definito (segnatamente, l'aiuto proposto affronta una carenza del mercato o un altro obiettivo)?
  - 2) l'aiuto è strutturato in maniera da conseguire l'obiettivo di interesse comune? In particolare:
    - l'intervento di aiuto è uno strumento appropriato?
    - sussiste un effetto incentivante, segnatamente l'aiuto modifica il comportamento delle aziende?
    - l'intervento di aiuto è proporzionato, vale a dire lo stesso cambiamento comportamentale potrebbe essere ottenuto con un aiuto inferiore?
  - 3) la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi sono limitati in maniera che il bilancio sia complessivamente positivo?
- (97) Il Regno Unito non ha segnalato che l'intervento in esame era inteso a conseguire un particolare obiettivo di interesse comune. Non sussistono inoltre indicazioni o motivi ravvisabili che dimostrino come la concessione dell'aiuto di Stato in questione sia uno strumento adeguato e proporzionato, che assicura un qualsivoglia effetto incentivante atto allo sviluppo delle attività economiche in cui BT, assieme ad altri concorrenti, è impegnata. Come rammentato in precedenza, l'intervento in esame non è né associato né limitato all'assolvimento della missione di interesse economico generale affidata a BT.
- (98) Pertanto, l'unico obiettivo di interesse comune ravvisabile che potesse essere perseguito dalle corrispondenti disposizioni della disciplina pensionistica pare essere la tutela integrativa dei diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Garantire ulteriormente che i lavoratori in pensione godano di fatto di un benessere economico commensurato al lavoro svolto nel corso della vita professionale è nel comune interesse dello sviluppo generale e socialmente equilibrato delle attività economiche. Tuttavia, concedendo una deroga al contributo dovuto dal BTPS, l'intervento di aiuto non concorre al conseguimento di tale obiettivo.
- (99) Analogamente, secondo quanto affermato dal Regno Unito, gli interventi di tutela delle pensioni possono offrirli soltanto nei casi in cui non sussistano forme adeguate di tutela alternative. In tale ottica, la legge sulle pensioni del 2004 potrebbe essere vista anche come incentivo affinché le aziende introducano proprie soluzioni o meccanismi alternativi, a proprie spese, che escluderebbero il versamento di un contributo al fondo di garanzia delle pensioni generale e dunque la possibilità di usufruirne. L'intervento di aiuto, però, non comportando alcun pagamento compensativo, elimina qualunque incentivo affinché BT introduca soluzioni alternative. Si potrebbe affermare il contrario, vale a dire che se l'aiuto fosse abolito, BT sarebbe incentivata a introdurne o, perlomeno, si affiderebbe al fondo di garanzia delle pensioni, finanziato con risorse private, per tutelare i diritti pensionistici dei suoi dipendenti pre-privatizzazione.
- (100) Ne consegue che l'intervento di aiuto non è uno strumento appropriato per conseguire l'obiettivo di interesse comune ravvisabile nella disciplina pensionistica del Regno Unito. Viceversa, l'aiuto solleva il BTPS e, di conseguenza, BT, dai costi di gestione che il perseguimento di detto obiettivo normalmente comporterebbe a loro carico. Gli effetti negativi dell'intervento di aiuto al funzionamento sugli scambi tra Stati membri e la concorrenza non sono pertanto compensati da altri effetti positivi in ambiti diversi, ragion per cui il bilancio è complessivamente negativo.
- (101) La Commissione conclude dunque che l'esonero dal versamento dell'intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, o dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

## 6. CONCLUSIONE

- (102) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'esonero dall'obbligo di contribuzione al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche coperta dalla garanzia di Stato concessa per detti debiti di BT costituisce un aiuto di Stato secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che non può essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

## 7. RECUPERO

- (103) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>, quando vengono adottate decisioni negative in casi di aiuti illegali, la Commissione è tenuta a ingiungere allo Stato membro interessato di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto dal beneficiario. Deve essere recuperato soltanto l'aiuto incompatibile con il mercato comune.
- (104) Lo scopo del recupero è ristabilire la situazione antecedente alla concessione dell'aiuto. Tale finalità sarà conseguita nel momento in cui BT avrà restituito l'aiuto incompatibile, perdendo in tal modo il vantaggio di cui ha goduto rispetto alle sue concorrenti sul mercato in ragione del fatto che dal 2005 il BTPS non ha versato l'intero contributo al fondo di garanzia delle pensioni. L'importo da recuperare dovrà essere tale da eliminare il vantaggio economico concesso a BT che, per i motivi spiegati nel precedente considerando 83, è la beneficiaria dell'intervento.
- (105) Poiché l'aiuto incompatibile concesso a favore di BT è pari alla differenza tra il contributo al fondo di garanzia delle pensioni che avrebbe dovuto essere versato in assenza della garanzia di Stato dalla costituzione del fondo nel 2005 e il contributo che il BTPS ha di fatto corrisposto, tale differenza rappresenta l'importo da recuperare, in aggiunta all'interesse di mora effettivamente maturato su detta somma, che non potrà essere inferiore a quello calcolato in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (106) Va notato che, secondo le informazioni fornite dal Regno Unito il 29 marzo 2007, il consiglio direttivo del fondo di garanzia delle pensioni, BT e gli amministratori fiduciari del BTPS sono pervenuti a un accordo di garanzia per bloccare su un conto a garanzia la differenza tra la somma che il BTPS avrebbe dovuto corrispondere nell'esercizio 2005/2006 se la garanzia di Stato non fosse stata tenuta presente e la somma effettivamente versata dal regime. Negli anni successivi, il BTPS ha dovuto versare sul conto a garanzia l'importo che avrebbe dovuto corrispondere se non si fosse considerata la garanzia di Stato. Su detti importi, sono maturati interessi al tasso del [...], pari a un importo che, secondo il Regno Unito, ammonta a [...].

- (107) Secondo le disposizioni contenute in detto accordo a garanzia, i versamenti sarebbero proseguiti fino alla conclusione dell'esame condotto dalla Commissione per appurare se la riduzione del contributo versato al fondo di garanzia delle pensioni costituisca un aiuto incompatibile, oppure alla sua decisione di non procedere ulteriormente. Nel primo caso, l'importo finale fatturato dal fondo di garanzia delle pensioni per contributi a tutela delle pensioni avrebbe incluso anche gli interessi maturati sugli importi depositati sul conto a garanzia. Pertanto, nel caso in cui la Commissione adotti una decisione che dichiara l'aiuto incompatibile, la somma di [...] spetterà al fondo di garanzia delle pensioni, e non al BTPS o a BT, il che dovrebbe garantire che gli interessi maturati sul conto a garanzia non accrescano ulteriormente il vantaggio economico concesso a favore di BT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'aiuto di Stato illegalmente concesso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a favore di BT plc, la beneficiaria, sotto forma di esonero dall'obbligo di contribuzione del regime pensionistico di BT al fondo di garanzia delle pensioni relativamente alla parte di debiti per prestazioni pensionistiche della beneficiaria coperta dall'articolo 68, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni del 1984, come modificata, è incompatibile con il mercato comune secondo la definizione contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà cessare l'aiuto incompatibile concesso a favore di BT plc.

### Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1 dalla beneficiaria.

Sulla somma da recuperare graveranno interessi per l'intero periodo dalla data di concessione dell'aiuto alla sua data di recupero.

Gli interessi saranno calcolati come interessi capitalizzati in conformità del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

### Articolo 3

Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 dovrà essere immediato ed effettivo.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà garantire che tale decisione sia attuata entro quattro mesi dalla sua data di notifica.

### Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà fornire alla Commissione le seguenti informazioni:

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

- a) importo complessivo da recuperare dalla beneficiaria;
- b) descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione; e
- c) prove documentarie che dimostrino che si è ingiunto alla beneficiaria di restituire l'aiuto.

sugli importi già recuperati dalla beneficiaria a titolo di aiuto e interessi di mora.

*Articolo 5*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà tenere la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento dei provvedimenti nazionali intrapresi per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Su semplice richiesta della Commissione, il Regno Unito dovrà fornire immediatamente informazioni sui provvedimenti già intrapresi e previsti per ottemperare alla presente decisione. Esso dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2009.

*Per la Commissione*  
Neelie KROES  
*Membro della Commissione*

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 734/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208 del 12 agosto 2009)*

A pagina 9, articolo 1:

*anziché:* «provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno»,

*leggi:* «provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno».

---





## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

